

## LXIII.

## TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

## Presidenza del Presidente TECCHIO.

**Sommario.** — Omaggi — Sunto di petizioni — Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri che partecipa l'accettazione della dimissione del Senatore Ferdinando Acton e di nomina dell'ammiraglio Del Santo a Ministro della Marina — Domanda d'interpellanza del Senatore Zini al Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, sullo andamento dei servizi politici e amministrativi dipendenti dal Ministero dell'Interno, accettata dal Presidente del Consiglio — Giuramento del nuovo Senatore Pietro Ugo marchese Delle Favare — Lettura della Relazione della Commissione sopra i titoli dei nuovi Senatori: Arcieri, Auriti, Di Sambuy, Bucchia, Cannella, Gravina di Santa Elisabetta, Marescotti, Morandini, Di Robilant, Pierantoni, Podestà, Sperino, Florio, Loru e Romanelli, le cui nomine vengono dal Senato convalidate — Prestazione del giuramento del Senatore professor Marescotti — Svolgimento dell'interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano al Ministro dei Lavori Pubblici, sui motivi di ritardo dell'appalto degli ultimi tronchi della ferrovia di Valsavoia-Catlagirone, e risposta del Ministro — Introduzione e giuramento dei Senatori Auriti e Florio — Discussione del progetto di legge sulle disposizioni dirette a promuovere le irrigazioni — Nella discussione generale parlano i Senatori Alvisi, Gadda, Relatore, e il Ministro di Agricoltura e Commercio — Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei primi 7 articoli del progetto — Proposta del Senatore Gadda, Relatore, del rinvio al Ministro di Agricoltura e Commercio di una petizione della Deputazione provinciale di Mantova, accettata dal Ministro — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Osservazioni dei Senatori Morini e Pecile sull'articolo 10 e risposta del Senatore Gadda, Relatore, e del Ministro di Agricoltura e Commercio — Considerazioni del Senatore Cencelli, del Relatore e del Ministro — Avvertenze del Senatore Saracco e risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo 10 e dei successivi fino al 16, ultimo del progetto — Proposta del Senatore Ghiglieri di procedere alla nomina di due nuovi Segretari, conforme alle disposizioni del nuovo Regolamento, approvata dal Senato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro della Marina, più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, Segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

## Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Fedele Lampertico, delle seguenti sue pubblicazioni:

*I « diribitores » nelle elezioni romane;*  
*Natura e diritto*, discorso letto nella solenne adunanza del 15 agosto 1883 dell'Istituto Veneto;

*Delle persone giuridiche in generale e delle Congregazioni di mutua carità di sacerdoti della città e diocesi di Vicenza in particolare;*

Il Senatore Diomede Pantaleoni, di uno scritto del professor Maffeo Pantaleoni intitolato: *Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche;*

Il Senatore Tamcredi Canonico, di una sua opera d'introduzione allo studio del diritto penale col titolo: *Del reato e della pena;*

Il signor Luigi Volpicella, di un opuscolo intitolato: *Onoranze alla memoria del Commendatore Luigi Volpicella, trapassato addì 14 maggio 1883;*

Il Ministro della Marina, della opera: *Arte marinaresca* del capitano di fregata cavaliere F. Grenet, pubblicata a cura di quel Ministero;

L'avvocato Matteo Maggetti, di una sua opera intitolata: *La questione ferroviaria in Italia;*

Il Prefetto di Bologna, degli *Atti della Sessione straordinaria di quel Consiglio provinciale dal 14 giugno al 6 luglio 1883;*

Il Direttore della scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma, dell'*Annuario di quella scuola per l'anno accademico 1883-84;*

Il Consiglio municipale di Forio d'Ischia, di un *Voto di quel Consiglio a S. M. il Re, al Consiglio dei Ministri ed al Parlamento Nazionale;*

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del seguente Sunto di petizioni:

« N. 62. La Deputazione provinciale di Mantova fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge sulle irrigazioni venga introdotta una speciale disposizione in argomento all'obbligo di scolo a carico dei fondi asciutti.

« 63. Bonello Giuseppe di Cernengo (Piemonte) fa istanza per la revoca della decisione della Corte dei conti onde ottenere nella sua pensione il computo delle campagne di guerra 1848-49 ».

PRESIDENTE. La sera stessa del 26 novembre poco dopo la chiusura della seduta tenutasi dal Senato in quel giorno, il signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, mi ha diretto il dispaccio che porta appunto la data del 26 novembre, e che leggo:

« Non essendomi stato possibile allontanarmi oggi dalla Camera dei Deputati, non ho po-

tuto, come pure mi ero proposto, intervenire alla tornata del Senato del Regno. Ora mi rivolgo all'E. V. per notificare all'Alto Consesso che S. M. il Re, con decreti in data del 17 corrente, accettò le dimissioni rassegnate dall'onorevole Senatore contr'ammiraglio Acton dalla carica di Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina, e nominò alla carica stessa il vice-ammiraglio Andrea Del Santo.

« Il Presidente del Consiglio  
« Ministro dell'Interno  
« DEPRETIS ».

Annunzio al signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, che il signor Senatore Luigi Zini, ha presentato oggi stesso al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole Ministro dell'Interno sullo andamento dei servizi politici ed amministrativi, dipendenti dal Ministero dell'Interno ».

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Dichiaro che accetto di buon grado l'interpellanza testè letta dall'onorevolissimo Presidente del Senato. Pregherei soltanto l'onorevole Senatore interpellante di volerla svolgere in occasione della prossima discussione del bilancio dell'interno.

Senatore ZINI. Domando la parola...

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio di avere accolto cortesemente la mia domanda d'interpellanza. Io sono naturalmente agli ordini del Senato, e desidero eziandio di conformarmi possibilmente ai desiderî dell'onorevole Presidente del Consiglio; pur tuttavia mi permetterei di far osservare che il rinvio della discussione della mia interpellanza alla discussione del bilancio del Ministero dell'Interno, forse mi costringerebbe a contenerla poi in termini molto angusti, mentre il tema stesso dell'interpellanza attesta la necessità di un ampio svolgimento.

La discussione dei bilanci, non è mestieri di ricordarlo, avverrà probabilmente agli ultimi

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

giorni del mese, e sarà di conseguenza sommaria ed affrettata; io, invece, desidererei svolgere la mia interpellanza senza la preoccupazione della fretta.

Del resto, ripeto, io sono agli ordini del Senato, e desidero far ragione, per quanto mi sia ciò possibile, ai desiderî dell'onorevole Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Non vi è dubbio che il tempo che rimane alla discussione dei bilanci sia ristretto; imperocchè io non credo che il Parlamento voglia prescindere dalla consuetudine, già di tanti anni, di prendere le sue vacanze del Natale. Abbiamo dunque davanti a noi solo pochi giorni.

Di più, la Camera dei Deputati sta ora discutendo il bilancio del semestre, intorno al quale è lecito ad ognuno di fare quelle osservazioni che crede opportune. Ora, se la discussione sarà esaurita fra breve, il bilancio potrà venire innanzi al Senato anche prima del consueto, e così saranno eliminati gli inconvenienti che il Senato lamentava negli anni scorsi, che cioè i bilanci fossero presentati troppo tardi, quando più non bastava il tempo per un'ampia discussione; inconvenienti d'altronde che saranno definitivamente rimossi colla nuova legge di contabilità.

Pregando quindi l'onorevole Zini di rimandare la sua interpellanza a quel tempo, era mio intendimento di affrettare la discussione piuttosto che differirla; e d'altronde comprenderà benissimo l'onorevole Zini che io non potrei dispensarmi da assistere alla discussione di questo bilancio nell'altro ramo del Parlamento, ove potrebbero essere fatte osservazioni alle quali sarei tenuto di rispondere.

Ma poichè io vorrei pure secondare il desiderio dell'onorevole Zini, così sarei lieto di poter convenire d'accordo con lui sul giorno in cui dare alla sua interpellanza il più largo spazio di tempo per la discussione.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io ringrazio nuovamente l'onorevole Presidente del Consiglio della sua cortesia ed acconsento pienamente alla sua proposta; vale a dire che avrò l'onore di concordare

con lui - o prima o in occasione della discussione del bilancio - il giorno nel quale potrò svolgere la mia interpellanza. E nel caso che quella discussione venisse negli ultimi giorni di questo periodo della Sessione, e che alla mia interpellanza mancasse il tempo per un ampio svolgimento, di buon grado mi accomoderò a che venga rinviata alla ripresa dei lavori del Senato.

#### Giuramento del Senatore Ugo Delle Favare.

PRESIDENTE. Mi viene riferito che è presente nelle Aule del Senato il signor marchese Pietro Ugo Delle Favare, la cui elezione a Senatore fu già convalidata dal Senato alcuni mesi addietro.

Prego i signori Senatori Paternostro Paolo e Cannizzaro di voler introdurre nell'Aula il detto signor marchese Delle Favare.

(Il marchese Delle Favare viene introdotto nell'Aula e presta il giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pietro Ugo marchese Delle Favare del prestato giuramento e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Mi corre debito di chiedere venia al Senato se nella sua prima convocazione, e per motivi di salute, e perchè trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, non mi è stato possibile di adempiere ad un dovere del mio ufficio, che adempio oggi, dopo averne già dato notizia al Presidente del Senato.

Io mi onoro di annunziare che Sua Maestà il Re, con decreto del 17 novembre testè scorso, ha accettato la dimissione rassegnata dal contrammiraglio Acton, Ministro della Marina, e con decreto dello stesso giorno ha nominato a Ministro della Marina il vice-ammiraglio Andrea Del Santo.

#### Verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Prego i signori membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, a voler prendere il loro posto.

Siccome il signor Senatore Ghiglieri, Relatore, si trova impedito e forse non potrà intervenire che tardi alla seduta, e poichè non sono presenti altri membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, daremo lettura della sua Relazione dal banco della Presidenza.

Prego pertanto il signor Senatore, Segretario, Verga a voler dare lettura della Relazione presentata dal signor Senatore Ghiglieri.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

SIGNORI SENATORI. — La vostra Commissione cui vennero comunicati i decreti reali in data 25 novembre ultimo scorso, di nomina dei sopra menzionati Senatori, ha proceduto all'esame dei titoli da essi presentati ed ha rilevato:

Che il signor Arcieri avvocato Antonio, nominato in base alla categoria 3<sup>a</sup> (art. 33 dello Statuto) ha fatto parte della Camera elettiva nelle Legislature 9<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Che il comm. Francesco Auriti, nominato in appoggio alla categoria 8<sup>a</sup>, ha comprovato di coprire la carica di Presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma;

Che il conte Bertone di Sambuy, a norma della categoria 3<sup>a</sup>, appartenne all'altro ramo del Parlamento nelle Legislature 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e 15<sup>a</sup>;

Che il professor Bucchia Gustavo, nelle sopradette condizioni, fece parte delle Legislature 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 15<sup>a</sup>;

Che il comm. Fabio Cannella, fu, come sopra, deputato alla Camera nelle Legislature 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Che il marchese Gaetano Gravina di Santa Elisabetta sedette altresì alla Camera dei Deputati durante le Legislature 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Che il professore Angelo Marescotti sebbene non abbia fatto parte della Camera dei Deputati che in due Legislature, l'8<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup>, risulta però che esso venne eletto all'Assemblea nazionale delle Romagne in Bologna il 28 agosto 1859, elezione che il Senato già in altre identiche circostanze ha ritenuto valevole per una Legislatura;

Che il comm. Morandini Giovanni ha del pari riportato tre elezioni alla Camera dei Deputati nelle Legislature 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>;

Che il conte Carlo Felice Nicolis di Robilant, nominato per la categoria 6<sup>a</sup>, emerge ac-

creditato come ambasciatore italiano presso il governo Austro-Ungarico;

Che il professore Augusto Pierantoni, in appoggio alla categoria 3<sup>a</sup>, per cui venne nominato, risulta aver fatto parte della Camera dei Deputati nelle Legislature 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e 15<sup>a</sup>;

Che il barone Andrea Podestà ha allo stesso modo appartenuto all'altro ramo del Parlamento nelle Legislature 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e 15<sup>a</sup>;

Che il professore Casimiro Sperino ha pure esso riportato quattro elezioni nelle Legislature 7<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e 15<sup>a</sup>;

Che infine tutti i sopra riferiti nuovi nominati hanno comprovato di aver superato l'età di quarant'anni prescritta dallo Statuto.

Per tali considerazioni la Commissione vi propone di convalidare la loro nomina a Senatori del Regno.

SIGNORI SENATORI. — Con real decreto del 25 novembre ultimo scorso venne nominato Senatore il commendatore Ignazio Florio, in base alla categoria 21<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto. La vostra Commissione ha esaminato i titoli presentati dal nuovo nominato ed ha rilevato che il medesimo pagò da più di tre anni prima della sua nomina a Senatore, per imposte erariali, oltre a lire tremila in ciascun anno.

Con altro decreto della stessa data fu pure elevato alla dignità di Senatore il signor professore Antonio Loru in appoggio alla categoria 16<sup>a</sup> del citato articolo dello Statuto. Dall'esame dei titoli esibiti risultò accertata la elezione del signor prof. Loru a Presidente del Consiglio provinciale di Cagliari per ben quattro Sessioni degli anni 1861, 1876, 1878 e 1879.

Con un terzo decreto di simil data venne altresì chiamato a far parte di quest'alta Assemblea l'avv. Leonardo Romanelli come ascritto alla categoria 4<sup>a</sup> della citata disposizione dello Statuto. In base alla quale categoria fece prova il nuovo nominato di aver partecipato al Governo provvisorio Toscano del mese di febbraio 1849, in qualità di Ministro Segretario di Stato per il dipartimento di Giustizia e Grazia e per quello degli Affari ecclesiastici.

Risulta in fine che tutti i tre sopra nominati nuovi Senatori hanno superata l'età prescritta dallo Statuto, onde la Commissione ha l'onore di proporre, che piaccia al Senato di convalidare la loro nomina a Senatori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su queste conclusioni della Commissione.

Se nessuno chiede la parola, io porrò ai voti separatamente le conclusioni della Commissione per ciascuno dei Senatori pei quali è proposta la convalidazione della nomina.

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor avvocato Antonio Arcieri.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor commendatore Francesco Auriti.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor conte Ernesto Bertone di Sambuy.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor prof. Gustavo Bucchia.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor commendatore Fabio Cannella.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor marchese Gaetano Gravina di Santa Elisabetta.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor prof. Angelo Marescotti.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor commendatore Giovanni Morandini.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor conte Carlo Felice Nicolis di Robilant.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor prof. Augusto Pierantoni.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor barone Andrea Podestà.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor prof. Casimiro Sperino.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor prof. comm. Ignazio Florio.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor prof. Antioco Loru.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Pongo ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor avv. Leonardo Romanelli.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Giuramento del Senatore Marescotti.

PRESIDENTE. Ora, essendomi riferito che trovasi nelle sale del Senato il nuovo Senatore signor prof. Marescotti, prego i signori Senatori Gravina e Magni di volerlo introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo Senatore è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Angelo Marescotti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor Ministro dei Lavori Pubblici, lo invito a dichiarare se egli intenda di rispondere immediatamente, od in quale altro momento, alla interpellanza

del signor Senatore Majorana-Calatabiano, della quale fu data lettura nell'ultima nostra seduta.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io sono agli ordini del Senato e pronto a rispondere anche subito all'interrogazione dell'onorevole Majorana.

PRESIDENTE. In tal caso, l'onorevole Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Dirò pochissime parole.

Innanzi che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici bandisse l'avviso d'asta per l'appalto del primo tronco della ferrovia Valsavoia-Caltagirone, io aveva inviato al nostro onorevolissimo Presidente, trovandomi in Sicilia, una mia domanda d'interrogazione appunto per conoscere dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici le cause del ritardo dell'appalto dei primi tronchi di quella importante ferrovia.

Con mio piacere appresi poco dopo che, in data del 17 novembre, fu pubblicato il primo manifesto di appalto pel primo tronco da Valsavoia a Fondaco-Leone. Ignoro se nel giorno 11 di questo mese, in cui doveva verificarsi l'asta, si sieno presentati degli offerenti. Peraltro la ragione della mia domanda sussiste, e ne darò brevissima spiegazione.

Sa l'onorevole Ministro che, classificata, colla legge del 1879, alla terza categoria, la linea di cui mi occupo, ed essendo pronti gli studi di massima che i Municipi, e soprattutto quello di Caltagirone, avevano curato, a proprie spese, di fare, sono scorsi molti anni, senza che, non dirò si eseguisse qualche tratto, ma se ne tentasse il semplice appalto.

Ora, i Comuni e la Provincia si sono impegnati ad una quota notevolissima di concorso. Non grandemente provveduti di mezzi, hanno accettato la proposta del Ministero, di versare nelle sue casse il decimo della loro quota per ogni anno, e dovevano cominciare, e so che hanno incominciato, col 1883.

Se in quest'anno non è intieramente incassata la quota annuale di lire 225 mila, ciò non esclude che entro il 31 dicembre, e cioè in fin d'anno, l'incasso non sarà fatto per intero.

È prossimo il 1884, e la Provincia, che risponde anche per i Comuni, ha pronto ancora il secondo decimo.

È anche vero che il predecessore dell'onorevole Ministro Genala, credo nel bilancio del 1881, stanziò centomila lire da parte dello Stato. È vero eziandio che coll'ultima legge si stabilì un riparto, per una serie di anni, dei quattro quinti dell'intera spesa che va a carico della finanza dello Stato: onde indubbiamente, se non per il 1882 (chè non rammento bene se per quell'anno non vi sia che il solo fondo stabilito nel bilancio del 1881), certo pel 1883, e infallibilmente pel 1884, saranno disponibili altri fondi. Ora, una volta che i mezzi si hanno, e gli studi sono stati fatti, perchè defraudare e scontentare, certo senza volerlo, quelle popolazioni che si sono sottoposte a sì duri sacrifici? Esse pagano gl'interessi sulle quote versate o che vanno immediatamente a versare; gli studi di massima, accompagnati anche da non ordinari particolari, erano stati fatti da persona coscienziosa e intelligentissima, e da molti anni approvati dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; non so pertanto spiegarmi come mai in quattro anni non se ne siano di codesti studi potuti rivedere nei rapporti con l'appalto, i primi tronchi, sicchè a tutt'oggi neppure un tronco ne sia stato intrapreso; anzi, temo che neppure uno ne sia peranco appaltato.

Io voglio sperare dalla cortesia del Ministro una risposta soddisfacente rispetto al passato, ed in ogni caso l'affidamento che le sue promesse saranno seguite dai fatti per l'avvenire.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. La strada ferrata Valsavoia-Caltagirone lunga 62 chilometri non è stata studiata che per due soli tronchi; si sta studiando il terzo, quello di Militello, e tra brevè si porrà mano anche allo studio dell'ultimo.

Quei progetti di massima, ai quali allude il Senatore Majorana, sono stati fatti soltanto sulla carta in occasione della legge del 1879, per dimostrare che quella vallata non poteva rimanere senza una strada ferrata, e per determinare a un dipresso la somma che questa sarebbe costata. Ma tanto non bastava per poter bandire gli appalti; ci voleva uno studio accurato, un vero progetto definitivo; e fu quindi incaricato il Genio civile di fare gli studi per il primo tronco. Questi furono, se non erro,

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

finiti nell'estate; e presentato poi il progetto al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici venne senz'altro approvato.

Conveniva appaltar subito il primo tronco, mentre le altre parti della stessa linea non erano ancora state studiate?

Se non ci fossero stati precedenti in contrario, avrei risposto negativamente, perchè nelle condizioni del nostro paese ritengo che sia una impresa troppo ardua e superiore ai mezzi di cui si può disporre quella d'intraprendere e mandare innanzi contemporaneamente la costruzione di 5 mila chilometri di ferrovie; ma ormai la questione era compromessa: e quindi si fece anche per questa strada ciò che si era fatto per le altre; e venne bandito l'appalto, il quale, essendo andato deserto, si ripeterà il giorno 8 gennaio.

Ora, se questo tronco soltanto si facesse, la strada metterebbe capo a un'osteria dove s'incontrano due strade ordinarie. Per evitare questo è chiara la necessità di affrettare lo studio e l'appalto dell'altro tronco che segue e mette a Scordia. E questo è precisamente ciò che ho fatto; e se fu ritardato alcun poco l'appalto del primo tronco, è stato appunto per aver tempo e modo di mandare innanzi gli studi del tronco successivo, acciocchè si potessero insieme costruire i 13 chilometri fra Valsavoja e Scordia. Al di là di Scordia vi è il tronco più difficile: e al Governo preme che anche gli studi per questo procedano con sollecitudine e alacrità per non avere un sol tronco di 13 chilometri da esercitare.

L'onorevole Senatore Majorana ha parlato anche dei fondi che le provincie hanno deliberato di pagare. Ma questo concorso delle provincie è limitato, se non erro, a 25 mila lire l'anno.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Scusi, onorevole Ministro, il concorso è di 225 mila lire all'anno, essendo il totale di 2,225,000 lire.

GENALA, *Ministro dei lavori pubblici*. Dagli appunti che ho davanti mi risulterebbe una cifra inferiore d'assai nei primi dieci anni; cresce poi notevolmente nel secondo decennio. Così come avviene della quota dovuta dallo Stato.

Soggiungerò ancora quanto al 2° tronco che porta a Scordia, che gli studi definitivi sono già dinanzi al Consiglio dei Lavori Pubblici, e credo necessario di sollecitarne l'esecuzione anche

per dare una ragione al tronco che è già stato posto in appalto.

Il rimanente della strada verrà studiato il più prontamente possibile, affinchè si possa esercitare al più presto non solo un tronco di tredici chilometri, quanti ne corrono da Valsavoja a Scordia, ma bensì tutta la linea fino a Caltagirone.

Spero con ciò di aver soddisfatto ai desideri dell'onorevole Senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici della risposta benevola che ha voluto favorirmi; mi si permetta però che ritorni brevemente su qualche punto della quistione.

La Provincia di Catania non si volle sobbarcare agli oneri della legge del 1879; e, profittando che vi erano dei Comuni i quali assumevano la massima parte della spesa, si è limitata a impegnarsi per una quota di concorso *à forfait* di sole 500,000 lire; cosicchè i Comuni si sono obbligati a completare l'intera quota del quinto sopra una totale spesa di 11 milioni di lire. La Provincia però, siccome volle un avviso del Consiglio di Stato e una deliberazione conforme del Ministero, risponde, per sè e per tutti i Comuni, dell'intero quinto, verso il Governo.

Dirò di più che, malgrado i loro mezzi non lo permettessero, invece di versare il quinto tutti gli anni, nelle esatte proporzioni dei fondi che vi avrebbe destinato il Governo, visto che questo faceva assai meschini stanziamenti, si profferirono a versare somme maggiori; aggiungo che, ove nè seguisse la più pronta esecuzione dell'intera linea, farebbero il maggiore sacrificio di procurarsi e versare tutta la loro quota, anzichè in dieci anni, in due o tre soltanto: però il Ministro predecessore dell'onorevole Genala, forse perchè vedeva procedere lentamente gli studi, chiese dai Comuni solamente il versamento di un decimo annuale dell'intera quota. In tale proporzione si sono procurati i fondi, massima parte dei quali dalla Cassa depositi e prestiti. E se, sopra una spesa totale di poco più di 11 milioni di lire, la quota della Provincia e dei Comuni è di oltre 2,200,000 lire, così essi hanno cominciato i versamenti

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

annuali rispondenti al decimo, nella somma precisa di 225,000 lire; sicchè codesta somma, e non sole lire 25,000, come notava l'onorevole Ministro, è versata pel 1883.

Da qui a qualche mese si effettuerà il secondo versamento, quindi la somma versata in due rate raggiungerà allora le 450,000 lire.

Faccio riflettere all'onorevole Ministro che, è pur vero che ultimamente si è bandito lo appalto del primo tronco; quanta però è la spesa totale che occorre per costruire cotesto tronco? Non altro che 450,000 lire! Ora, se 450,000 lire sono versate o prossime a versarsi non nei dieci anni entro i quali all'appaltatore si promette il pagamento (e dico fra parentesi, che cotesta è la cagione precipua della diserzione dall'asta), ma solamente prima di metter mano all'esecuzione; se a codeste somme si devono aggiungere le quote già stanziata a debito dello Stato, perchè non promuovere più seriamente e più largamente gli appalti? Se questo non si vuole o non si può fare, perchè domandare tanto anticipato sacrificio dei Comuni, i quali, coi loro fin qui inutili versamenti, subiscono già, per ciò solo, una spesa maggiore?

Ma io voglio confidare che presto e bene si spenderanno i fondi; chè, comprovata la loro esistenza, pare che in questo momento la difficoltà si riduca a non avere pronti molti studî. Ma se, come avvertii prima, gli studî di massima per tutta la linea furono fatti anche nei loro particolari con assoluta diligenza, ove il Ministero lo voglia potrà avere ben presto gli studî del terzo tronco Scordia-Militello pel quale, a quanto ne so, non mancano che i lavori di tavolino. Se non che, io prego in questa occasione anche l'onorevole Ministro di vedere quali sieno le cause per cui da oltre un anno si va così a rilento in questi studî, e a fornire un personale che risponda al bisogno della cosa e alle cure ed ai sacrifici delle popolazioni ben numerose, le quali sono più direttamente interessate.

Io prego l'onorevole Ministro a veder modo di procedere con vera alacrità negli appalti. I fondi non possono far difetto. E di vero l'appalto andato deserto, porterebbe la costruzione di un tronco di 9 o 10 chilometri in due anni. Il pagamento si dovrebbe fare in 10 anni.

Ora, se tutti gli appalti dovessero contenere

il patto di così tardivi pagamenti, e però se gli 11 milioni di lire di tutta la strada si dovessero spendere in 10 anni dal rispettivo giorno di appalto dei singoli tronchi, allora, o Signori, ove gli studî fossero pronti in un anno, si potrebbe e dovrebbe avere intiera la costruzione della linea in non più di tre anni; chè, tra i fondi dei quali risponde la provincia e quelli per i quali è impegnato lo Stato, vi sarà da provvedere largamente al pagamento delle opere.

Ciò detto, restringo la mia replica in questi termini: prendo cioè atto delle benigne intenzioni dell'onorevole signor Ministro; m'auguro che possa fare intraprendere il primo e secondo tronco, da Valsavoia a Scordia, se è possibile, insieme, ciò che risponderebbe meglio ai bisogni delle popolazioni, senza escludere la grande utilità se ancor più presto si aprisse il solo tronco Valsavoia-Leone; raccomando che sieno ultimati gli studî di Scordia-Militello, per guisa chè nella prima metà del prossimo anno potesse farsene l'appalto e intraprendersene anche i lavori; che intanto si vada innanzi negli studî da Militello a Caltagirone, affinchè, se non in fine del prossimo anno, nel principio del 1885, sia dato l'appalto di tutti i tratti che compongono la linea.

Che si migliori pertanto o si accresca il personale che deve ultimare gli studî, e si eviti soprattutto l'inconveniente che, cioè, anche pervenuti gli studî al Ministero, per la grande quantità del materiale che vi giace, debbano subire un ritardo notevole non giustificato dalle condizioni delle casse dello Stato e di quelle dei Comuni. A coteste si riducono le mie preghiere. E nella fiducia che gli studî procedano, che li seguano puntualmente gli appalti e il cominciamento dei lavori, rinnovo i miei ringraziamenti all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento.

L'anticipazione dei fondi che vien fatta dalle provincie, non trae con sè l'anticipazione dei fondi per parte dello Stato, i quali sono stabiliti nelle tabelle, a scadenze che io non posso



mutare e che sono di lire 100,000 l'anno fino al 1886, e aumentano poi lentamente negli anni successivi. Le provincie non anticipano che la propria quota, e non in una sol volta, ma in rate decennali di lire 220,000 ciascuna. Non vi sono adunque grandi somme di cui disporre.

L'appalto del primo tronco di 400,000 lire, non comprende che la metà delle opere e delle spese necessarie, giacchè all'espropriazione dei terreni ed all'armamento provvede direttamente o con speciali appalti lo Stato.

Poi c'è il secondo tronco che bisogna pure costruire contemporaneamente, e poi gli altri due da intraprendere fra un anno circa.

Cumulando insieme la spesa del primo tronco con quella del secondo, si va ad un milione e centomila lire.

La difficoltà fondamentale è questa: di costruire la strada in pochi anni, mentre i fondi verranno pagati dalle provincie durante il decennio e dallo Stato durante il ventennio. È quindi necessario che gli appaltatori anticipino il denaro, aspettando a suo tempo il rimborso.

Del resto, ripeto di nuovo all'onorevole Senatore Majorana quello che già gli ho scritto e gli ho detto, essere cioè opinione mia che sia utile di affrettare la costruzione del secondo tronco appunto per dare una ragione all'appalto che si sta facendo per il primo.

PRESIDENTE. L'interpellanza fatta dall'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano è esaurita.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Disposizioni dirette a promuovere l'irrigazione ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, VERGA ne dà lettura. (V. *infra*).

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, siccome sono stato or ora avvertito che è presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore, commendatore Auriti; prego i signori Senatori Miraglia e Serra di volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Auriti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

Do atto al signor Francesco commendatore Auriti del prestato giuramento e lo proclamo

Senatore del Regno, ed immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Discussione del progetto di legge N. 72.

PRESIDENTE. Ora è aperta la discussione generale sul progetto di legge letto testè, intitolato: « Disposizioni dirette a promuovere le irrigazioni ».

Il primo iscritto per parlare nella discussione generale è il signor Senatore Alvisi; do quindi a lui la parola.

Senatore ALVISI. Onorandi Colleghi! Fra le moltissime leggi che il Senato ha rimandato alla Camera dei Deputati emendate e corrette, avvi la presente della quale è indiscutibile l'importanza. Fino dal 1870 appariva necessaria una legge sulla obbligatorietà dei Consorzi d'irrigazione e che li erigesse in Corpi morali ed autonomi.

Questa legge approvata dalla Camera dei Deputati nel 1872, fu sostanzialmente modificata nella sua parte giuridica e nella sua parte fondamentale e costitutiva dal Senato.

La Camera adottò con molta soddisfazione gli emendamenti introdotti dal Senato perchè mettevano questa legge in armonia col Codice civile e colla legge sulle Opere pubbliche.

Quindi fu applaudita la disposizione che il Senato proponeva, di erigere a Corpi morali, anche obbligatoriamente, le Società di proprietari che avevano per scopo la irrigazione delle terre più o meno pianeggianti.

Questo fatto della buona accoglienza che l'altro ramo del Parlamento fa quasi sempre alle modificazioni che il Senato introduce nelle leggi da esso approvate, mi dà coraggio di esprimere un desiderio universalmente sentito fra i miei Colleghi, cioè quello che il Presidente del Consiglio voglia presentare al Senato quelle leggi di ordine amministrativo, di ordine giudiziario, che, non implicando lotte politiche, possono essere meglio e con grande ed autorevole competenza, discusse e trattate in questo ramo del Parlamento.

Questa rispettosa e doverosa osservazione mi viene imposta dal bisogno che il Senato abbia un lavoro, sia pure intermittente, ma tale da occupare l'attività dei Senatori presenti nella Capitale.

Questo appello, come ripeto, è fatto coll'in-

tendimento di non volere menomamente forzare la responsabilità del Gabinetto e molto meno di turbare l'ordine dei lavori legislativi dell'altro ramo del Parlamento, ma per avere una conveniente distribuzione del lavoro.

Tornando all'argomento, continuo ad osservare che la legge sulla irrigazione già emendata dal Senato, essendo stata approvata nell'altro ramo del Parlamento nell'aprile 1873, ora sarebbe inutile il raccomandare la presente che è una appendice della prima.

Ma siccome di quella non si vedevano gli utili risultati, perchè il paese non poteva applicarla per alcune cause, così si è creduto rimuoverla coi sedici articoli della legge presente. Si spera che colla situazione giuridica ed economica creata colle nuove disposizioni di questa legge a favore dei proprietari, essi riescono a migliorare lo stato delle loro terre, trasformandone la coltura. Senza d'uopo di far la storia della irrigazione che in ogni tempo e in ogni luogo i Governi cercarono di favorire, esempio la Lombardia, è certo che la coltura dei grani non è più remuneratrice delle spese immense occorrenti per la loro coltivazione, sia per lo avvillimento del prezzo prodotto dalla concorrenza americana, sia dall'esaurimento dei principî fecondatori del nostro suolo. È perciò che bisogna approfittare di tutti i ritrovati della scienza chimica, e specialmente di questo grande fattore della produttività che è l'acqua, onde poter migliorare la coltura dei nostri terreni e poterli col riposo e con opportuni avvicendamenti ritornare alla condizione di prima.

Questo bisogno è universalmente sentito, e si manifesta tutti i giorni nelle numerose domande che fanno i proprietari ricorrendo al credito degli Istituti di credito fondiario ed alle Banche, e si riscontra pure nell'aumento che ogni anno si vede nella massa di crediti ipotecati sui fondi che ormai superano i 7 miliardi.

Queste condizioni sono tali da preparare all'Italia una crisi economica, della quale sicuramente io non posso prevedere le conseguenze funeste per la tranquillità del nostro paese. La emigrazione che sotto certi aspetti può essere utile ad una nazione, per noi diventa invece una causa di malessere per questa prima delle industrie nazionali che è l'agricoltura; in quanto

che ci sottrae delle braccia e degli ingegni, che servirebbero efficacemente alla produzione.

D'altra parte l'emigrazione innalza il salario, perchè è legge costante che, quando mancano le braccia, il salario aumenta; e questo fenomeno accade precisamente nella circostanza che i prodotti ribassano di prezzo su tutti i mercati.

Tutto ciò pone i proprietari in una situazione terribile, la quale è dimostrata dall'immenso numero degli espropriati ed espropriandi che si verifica in tutta Italia; fra i primi ho già citato altra volta le quarantamila piccole frazioni di terra che sono in vendita per il mancato pagamento delle imposte.

Da ciò ne consegue quel malessere nelle popolazioni ed uno spostamento economico generale delle diverse classi sociali e da tutti deplorato.

È vero che la legge attuale provvede alla trasformazione ed al mutamento della coltura della terra; ma i suoi benefici effetti non si potranno risentire immediatamente, perchè ogni trasformazione di coltura, e specialmente questa, esige tempo ed impiego di capitali non lievi. L'aver facilitato ai proprietari di unirsi in consorzio, di svincolare le terre da quei legami che rendono difficile il credito, mediante un catasto planimetrico, ed infine nel conferire ai Consorzi la personalità giuridica di Corpo morale sono certamente vantaggi, che agevoleranno di molto il rinvenimento dei capitali.

Ma a questo punto domando: i capitali si potranno ottenere dai possidenti a condizioni tali da rendere sì largo frutto da rifarli del danno immediato che essi risentono all'aggravarsi dell'interesse del prestito? E nel periodo lungo e infruttifero della trasformazione della coltura, il grave interesse non assorbirà i tardi compensi e non sicuri della nuova coltura?

A questi quesiti non risponde interamente la legge colle disposizioni relative al suo concorso, mediante la garanzia d'un minimo d'interesse del 2 al 3 per cento sui capitali impiegati nelle irrigazioni.

Il Governo addita ai proprietari gli stabilimenti della Cassa depositi e prestiti, e di credito fondiario per ottenere le somme occorrenti ai dispendiosi lavori di manufatti, di livellazione, ma il 2 per cento di garanzia basta per provvedere alla media dell'interesse del 6 per cento

ed a mantenere le famiglie del proprietario e dei contadini durante l'epoca, quasi infeconda, della preparazione dei fondi irrigui? Io non lo credo, e ne do la ragione: malgrado che la proprietà immobiliare offra una garanzia reale, oltrechè una garanzia personale, essa si trova per tutta Italia nella posizione di non poter ricorrere al credito se non passando attraverso la trafila delle Banche commerciali, dei grandi banchieri e degli usurai che più o meno ne sono la favorita clientela. Mentre parrebbe più facile che il credito corrispondesse colla garanzia reale anzichè personale, in quella vece il proprietario si trova a condizioni molto peggiori di qualsiasi commerciante. Queste circostanze di fatto m'inducono a raccomandare agli onorevoli Ministri di Agricoltura e Commercio e delle Finanze a voler vedere se nella nuova legge che si sta per proporre sulle Banche di emissione, non convenga mettere alcune disposizioni che diano facoltà alle altre Banche, e specialmente alle popolari, come alle Casse di risparmio, ecc., di emettere biglietti alle stesse condizioni delle privilegiate. Coll'accrescere il denaro circolante si permette all'industria nazionale, manifatturiera ed agricola, di avere il credito di prima mano, e quindi alle stesse ragionevoli condizioni con cui viene accordato al commercio.

Mi pare che non si domandi molto chiedendo una legge di giustizia e di uguaglianza. Ora, io dico, vi è un sistema ben noto a tutti, del biglietto unico, con garanzia unica, che si chiama il sistema americano, usato in parte dalla Banca d'Inghilterra, il quale sancisce la pluralità delle Banche di emissione, senza che il pubblico possa incorrere nel danno, come presso di noi, di vedersi rifiutato il pagamento del biglietto da qualunque Banca provenga. Queste sono le Banche che occorrono per soddisfare ai bisogni del credito, cominciando dall'umile operaio al grande commerciante, dal contadino al grande proprietario.

Ma, se l'aumento della massa monetaria, mediante il segno rappresentativo del valore, che è il biglietto di Banca, non viene concesso per legge che a pochi Istituti di credito commerciale e di speculazione bancaria, allora la legge è ingiusta, e la rovina delle classi laboriose delle officine e dei campi è colpa del Parlamento! È noto, e fu dimostrato dalle ripetute inchieste, che gl'Istituti privilegiati, i quali hanno la loro clien-

tela già stabilita, non vogliono assolutamente largheggiare verso i proprietari, ai quali è necessaria soltanto una legale continuazione del credito a più lunghe scadenze.

Quando non si vuole adottare a base della promessa legge questi principî di giustizia, io credo che il capitale non verrà mai accordato al proprietario a parità del commerciante.

E sì che la ricchezza vera d'un paese sta precipuamente nella produzione, non nel commercio; è evidente che è più ricca quella nazione che più produce, e non che più trasporta e gira da un paese all'altro. Sicchè la raccomandazione che io ripeto all'onorevole Ministro, di cui si è già occupato l'altro ramo del Parlamento, consiste nella semplice domanda; « che nella nuova legge che sta per presentare il signor Ministro al Parlamento sulle Banche di emissione, egli voglia adottare quel sistema che ormai ha fatte le sue prove, dopochè tutti gli altri sistemi più o meno riuscirono vani e pericolosi, del biglietto unico con garanzia unica, all'americana ».

In tal maniera il credito personale sarà esteso, anche a favore dei proprietari ed agricoltori, alle medesime condizioni delle classi commerciali e bancarie.

La vera importanza di questa mia proposta, in rapporto alla legge, si desume ancora dalla quantità delle domande che furono avanzate per terreni da irrigare in Italia; da un quadro statistico allegato alla Relazione dell'altro ramo del Parlamento, la domanda risulta per una superficie di 819,485 ettari sopra una superficie pianeggiante di 11,402,615 ettari, dei quali soltanto 1,502,928 sono già soggetti alla irrigazione.

Vedono dunque gli onorevoli miei Colleghi, come questa legge, quando fosse aiutata dal credito e dai capitali a condizioni miti, potrebbe effettivamente operare quella trasformazione nella coltivazione dei campi, che, sostituendo il foraggio al grano, porterebbe gli agricoltori a quella coltura intensiva che sta negli assiomi della scienza moderna, e accrescerebbe a dismisura i prodotti della pastorizia, che in breve volgere di anni potrebbero cambiare la condizione d'Italia economica, facendola ricca, anzichè vederla correre alla propria rovina.

Ma a questo intento non si arriva senza la condizione, *porro unum est necessarium*, che il

capitale possa essere trovato a buon mercato; nè questo scopo si può raggiungere senza creare con leggi una condizione di eguaglianza nel credito che fino ad ora con falsi e parziali argomenti fu *per legge* dichiarato non solo privilegio, ma monopolio di pochi.

Queste sono le modeste osservazioni che ho creduto di fare su questo progetto di legge; inquantochè del resto sarebbe stato superfluo il pregare il Senato a nulla opporre a che venga interamente approvato, essendo, a parer mio, diventato migliore colla legge del 1873 per opera sua.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Le considerazioni fatte ora dall'onorevole nostro Collega Senatore Alvisi, impegnano l'Ufficio Centrale a dire ben poche parole, e quindi procurerò di essere brevissimo.

L'onorevole Alvisi ha detto cosa che sta perfettamente nel concetto della Relazione che ebbi l'onore di presentare. Egli ha affermato che la legge attuale non è che un passo avanti, che una prosecuzione dell'altra legge 29 maggio 1873 che è la base dell'attuale progetto.

Per due volte venne già discusso in Senato questo importante argomento di promuovere la irrigazione; e il progetto, da ultimo approvato dalla Camera dei Deputati, risponde alle considerazioni già messe innanzi dal Senato, nei punti principali della legge che riguardano la organizzazione dei Consorzi, e la competenza giuridica sui medesimi.

Per ciò la legge attuale non è che un progresso in quell'ordine di principî, senza mutare in nulla la base della nostra legislazione in questa materia delle acque.

La legge 29 maggio 1873, si è detto; non produsse tutti quegli effetti che il Governo sperava.

Sarebbe inesatto chi dicesse che non ha prodotto alcun frutto e che le irrigazioni non siansi avvantaggiate da quella legge.

No, quella legge giovò moltissimo ad organizzare i Consorzi già esistenti, poichè quella legge aveva un concetto che era veramente fecondo, e dava vigore di vita a quelle istituzioni. Questo era il privilegio della esazione

fiscale concesso ai Consorzi, quando fossero costituiti a tenore di detta legge.

Bastò questo privilegio, perchè i Consorzi costituiti si affrettassero a regolarizzare la loro costituzione in base alla legge del 1873; acquistando con ciò un'esistenza più feconda, una azione più forte, più efficace.

Adunque quella legge fu opportuna. Ma il Ministero non poteva accontentarsi di questo risultato, perchè egli mirava ad ampliare la irrigazione: non voleva soltanto organizzare i concorsi di irrigazioni esistenti; ma voleva moltiplicarli.

Era un concetto degno veramente del Ministero di Agricoltura che attende con interessamento al mandato di promuovere gli studi e i lavori che migliorino l'agricoltura, fonte principalissima della prosperità della nostra nazione.

La legge attuale cerca di supplire a quel difetto; spera di conseguire quell'aumento di irrigazioni che non si è potuto conseguire colla legge antecedente.

In qual modo l'attuale progetto si propone di conseguire questo risultato?

Con due principali provvedimenti.

Il primo è di rendere più forte l'organizzazione dei Consorzi, onde il capitale, scorgendo in essi una istituzione sicura, garantita sotto tutte le forme, facile nella sua azione, possa accorrere con fiducia a servire le opere di irrigazione. I primi otto articoli della legge che ci sta dinanzi, hanno appunto questo scopo di rendere l'organismo dei Consorzi tale che il capitale possa affidarsi ad essi con tutta fiducia.

Questa è una parte del progetto della quale io credo nessuno possa mettere in dubbio la bontà, perchè con questa si dà forza a una istituzione, si rende efficace la vita di un organismo che noi vogliamo aiutare, e ciò senza che lo Stato assuma in questa parte alcun onere.

Il secondo provvedimento con cui si propone con questo progetto di venire in soccorso della irrigazione è il concorso dello Stato nella spesa; e ciò costituisce la parte più importante del progetto.

Il concorso dello Stato c'era indirettamente anche nella legge del 1873, perchè essa faceva concorrere lo Stato coll'esonerare i Consorzi di irrigazione dal pagare l'imposta su quel tanto

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

di più di rendita che si veniva ad acquistare coll'irrigazione.

Il Governo per trenta anni rinunciava, secondo la legge del 1873, a quel di più d'imposta che avrebbe potuto percepire.

Ecco quindi che lo Stato, anche con quella legge interveniva indirettamente a soccorrere l'irrigazione.

Ma colla legge attuale, invece, ha invertito il modo del suo intervento, ed ha fatto benissimo, perchè la legge del 1873 non aveva raggiunto in questa parte il suo scopo.

Ho detto prima che la legge è stata utile, perchè ha organizzato i Consorzi esistenti, ma non è stata utile nel senso di promuovere ed ampliare l'irrigazione, poichè, da quanto mi consta, e credo di essere nel vero, nessuna nuova irrigazione si è potuta compiere per la legge del 1873.

Tutte le volte che si è voluto fare una nuova irrigazione, il Governo ha dovuto con progetti di legge speciali domandare un sussidio al Parlamento, e quindi noi abbiamo veduto il canale Villoresi, il canale del Ledra ed altre opere per le quali il Governo ha dovuto concorrere con rilevanti sussidî. Non parlo del canale Cavour che fu fatto direttamente dallo Stato.

Insomma, ogni volta che si vollero fare grandi intraprese di irrigazione, il Governo ha dovuto presentare un progetto di legge per avere l'autorizzazione di intervenire col danaro dello Stato.

Ora, era giusto che si stabilisse la posizione di coloro che avevano il coraggio di mettersi in queste intraprese, collo stabilire il principio e la misura dell'intervento dello Stato, della Provincia e del Comune.

Questo principio dichiarato *a priori* da una legge, è giusto; soccorre e promuove veramente la coltura della terra col mezzo della irrigazione, perchè ognuno potrà preventivamente fare assegno sul concorso e fare i suoi calcoli per vedere se potrà opportunamente mettersi ad un'opera di tale importanza.

Questa, come dissi, è la parte principale dell'attuale progetto: « l'intervento dello Stato nella spesa ». Non dissimulo però, anzi mi correbbe obbligo assoluto di dirlo, se non l'avessi già chiaramente esposto nella mia Relazione, che nell'Ufficio centrale, studiandosi con quella scrupolosa previdenza che porta sempre il Se-

nato alle condizioni finanziarie del nostro paese, era sorto il dubbio che si corresse pericolo di aggravare lo Stato di un onere eccessivo.

L'articolo 12 stabilisce che si può soccorrere l'irrigazione anche quando questa è limitata a 100 litri al minuto secondo, ossia ad un solo modulo. Ciò faceva nascere il dubbio che lo Stato soccorrendo queste opere minori apriva l'adito a troppe domande, e quindi da ciò il pericolo di avventurarsi ad un onere complessivamente troppo grave. Esaminata però bene anche questa questione, si vide che anche tale pericolo non c'è; ed è con tutta fiducia che noi raccomandiamo anche questa disposizione al Senato.

Si è dovuto comprendere che, modificando quelle disposizioni e portando il soccorso dello Stato a delle irrigazioni che avessero un'importanza maggiore di quella che può avere un modulo solo, noi verremmo a privare la maggior parte, o per lo meno una grandissima parte dell'Italia, non dirò della possibilità, ma della facilità di potere approfittare di questa disposizione legislativa.

Era quindi un dovere di giustizia lasciare quella determinazione del minimo che potesse rispondere alle condizioni diverse del nostro paese. Ma si è poi dovuto anche convenire che un pericolo vero per la Finanza non c'è, inquantochè il Governo non potrà mai soccorrere un'opera di irrigazione quando essa non abbia una base nell'interesse generale del paese. Questo concetto informa tutta la legge, poichè senza di esso noi non potremmo assolutamente concorrere a subsidiare un'opera, quando questa fosse di solo interesse privato.

Dovrà dunque l'opera, anche quando è piccola, per le condizioni speciali in cui si trova una zona di paese, avere carattere d'interesse generale. È la constatazione di questo carattere che permette al Governo di intervenire col sussidio. L'attuale proposta di legge ha abbastanza curato questo principio, inquantochè ha stabilito che: il Governo non potrà intervenire coll'accordare un sussidio, se non avrà prima in base al progetto dell'opera accertato non solo che raggiungasi una nuova irrigazione, ma effettivamente che questa sia tale da dare una utilità pubblica: Dovrà inoltre l'opera ottenere il concorso nella spesa per parte del

Comune e della Provincia del luogo dove l'irrigazione si va ad effettuare.

Ora, o Signori, comprenderete facilmente che il concorso di un Comune, e massimamente poi quello di una Provincia, non si può ottenere così facilmente per l'interesse di un solo privato. Oltre il dovere che incombe ad una pubblica Amministrazione, il quale vieta ogni favoritismo privato, vi ha il controllo della opinione pubblica, così facile e pronto alle accuse, quando sospetta appena un favore parziale ed ingiusto. Tutte queste considerazioni persuasero l'Ufficio Centrale che il progetto di legge, mentre porta effettivamente un vantaggio alle nuove opere d'irrigazione, non espone la finanza dello Stato ad alcun pericolo.

Io credo che questo poco che ebbi l'onore di richiamare alla vostra considerazione potrà bastare. Tuttavia vorrei aggiungere che il primo progetto, presentato originariamente dal Ministero, si appoggiava anche ad un altro provvedimento per promuovere l'irrigazione. Questo però fu già dall'altro ramo del Parlamento escluso - esclusione accettata dal Governo, e da noi pure pienamente accolta. - Il Ministero invero nel primo progetto stabiliva il procedimento per la costituzione dei Consorzi obbligatori, mirando con ciò a promuovere le opere per nuove irrigazioni. Questa obbligatorietà si voleva raggiungere con un procedimento amministrativo. Ora, tale concetto venne eliminato e ci atteniamo alle disposizioni della legge del 1873, secondo la quale il Consorzio obbligatorio non è escluso, ma non si può decretare che quando v'intervenga la decisione dell'Autorità giudiziaria, non riconoscendosi a ciò la competenza amministrativa.

Questa questione potrebbe essere esaminata sotto vari e molteplici aspetti e si potrebbe forse discutere con qualche opportunità; ma al momento in cui siamo, mi pare che ci possiamo intendere in due parole e ciò principalmente perchè questa questione della competenza giudiziaria, nella materia dei Consorzi obbligatori per le irrigazioni, venne già discussa e decisa in Senato, quando si deliberava sulla proposta che fu la legge 29 maggio 1873.

Il Senato è un giudice che ha speciale autorità nel pronunciare su questioni di competenza e, tutore naturale delle incolumità dei diritti della proprietà, doveva riconoscere e confer-

mare che tale tutela è principalmente affidata all'Ordine giudiziario.

Ora dunque noi abbiamo ricordato questo principio, ed abbiamo agito di conseguenza. D'altronde poi non facciamo già gran conto della istituzione dei Consorzi obbligatori; noi invece abbiamo fiducia nei Consorzi volontari e speriamo che i vantaggi che offre questa legge e che costituiscono la sua importanza, possano avere tale attrattiva da indurre la costituzione volontaria dei Consorzi; questa è, a parer nostro, la vera meta a cui possiamo sperare di giungere colla presente legge.

L'onorevole Senatore Alvisi, parlando della opportunità di questo progetto di legge accennò anche che si dovrebbe por mente ad agevolare l'azione di questi Consorzi che si istituiranno, coll'estendere ad essi i vantaggi che dà la facoltà di emettere titoli al portatore. Egli stesso però dichiarava che su tale argomento sarà a parlarsene nella prossima occasione che si tratterà dell'organamento delle Banche di emissione.

Su questo argomento, l'onorevole Senatore si limitò a fare raccomandazione al Ministero.

L'Ufficio Centrale non poteva e non doveva occuparsi ora di tale argomento, e quindi io non ho mandato di fare alcuna dichiarazione in proposito. Risponderà con autorità e competenza il signor Ministro.

#### Giuramento del Senatore Florio.

PRESIDENTE. Mi viene riferito che si trova nelle sale del Senato il nuovo Senatore signor Florio comm. Ignazio. Prego i signori Senatori Cusà e Caccia di volerlo introdurre nell'Aula.

(Il comm. Florio viene introdotto nell'Aula e presta giuramento colla formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Florio del prestato giuramento e lo proclamo Senatore del Regno ed immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola nella discussione generale...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio Ministro, dell'Interno*. Ho domandato la parola per fare una semplice dichiarazione al Senato.

L'onorevole Senatore Alvisi ha manifestato il desiderio che i lavori del Senato possano procedere continuamente, mediante la presentazione di un numero sufficiente di progetti di legge per essere esaminati e discussi.

Questo desiderio è pienamente giusto e ragionevole, e già più volte fu manifestato in quest'Aula; ed io ho già avuto l'onore di dichiarare che avrei fatto il possibile per assecondarlo. Oggi posso aggiungere che il Ministero ha già pronti parecchi importanti progetti di legge, e che li presenterà prossimamente al Senato, così da soddisfare, il meglio che sarà possibile, il desiderio manifestato dal Senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Alvisi ha la parola.

Senatore ALVISI. Io credo d'interpretare il desiderio del Senato nell'esprimere i miei ringraziamenti per la promessa fattaci dall'onorevole Presidente del Consiglio.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Dopo le idee e le osservazioni svolte dall'onorevole Senatore Alvisi e dall'onorevole Relatore, pochissimo a me resta a dire, anche per la considerazione che il progetto di legge, come si vede, non incontra opposizione, ma sono generalmente accolti i criteri che stanno a base del medesimo. Quelle osservazioni o risposte di natura più speciale che fossero necessarie, avranno luogo di poi nella discussione dei singoli articoli.

L'onorevole Senatore Alvisi giustamente notò come il Senato fosse quello che pose le fondamenta alla legge intorno la quale oggi discutiamo; e come le riforme che sopra la medesima portò la Camera elettiva, fossero ispirate a quei principi che vennero primitivamente dal Senato riconosciuti, e che di poi ottennero dalla sovrana volontà sanzione a mezzo della legge del 29 maggio 1873.

È vero: il Ministero aveva nello scorso anno presentato un progetto che, se in alcune sue parti poteva essere più spedito e per alcune sue determinazioni più efficace, certamente si

discostava un po' dal fondamento della prima legge italiana in materia di irrigazioni, per il fatto della obbligatorietà dei Consorzi che avrebbe dovuta essere riconosciuta e attuata dall'Autorità amministrativa.

La Camera stette per l'antico partito, e sostituì quindi al concetto dell'autorità amministrativa, il concetto dell'autorità giudiziaria conformemente alla legge del 1873.

Ho detto che il metodo della obbligatorietà dei Consorzi, resa a mezzo dell'autorità amministrativa, poteva per qualche rispetto parere più spedito ed anche più efficace. Tuttavia debbo notare che se tale era la mia opinione in proposito, allorchè meditai sulle linee generali del disegno di legge, in seguito, dopo studio più maturo, ho riconosciuto che quei vantaggi che io mi sperava dall'intervento della autorità amministrativa, non avrebbero avuto larga applicazione, perchè i Consorzi, in fatto, si sono tutti costituiti volontariamente, e a costituirli obbligatoriamente per via amministrativa non avrebbero fatto difetto difficoltà di altro genere.

Di Consorzi noi abbiamo un numero non indifferente. Essi hanno grandemente profittato della legge del 1873; alla quale quasi tutti ricorsero in specie per godere dei privilegi fiscali sulle riscossioni delle quote. Oltre di tale vantaggio, la legge del 1873, come ha notato benissimo l'onorevole Senatore Gadda, conferiva quello principalissimo della consistenza giuridica dei Consorzi, o per lo meno aveva la entità loro chiarita e fortificata in confronto della legislazione precedente in materia di Consorzi.

La Camera ha compiuto, ha, si può dire, perfezionato il concetto, e lo ha perfezionato in guisa da consigliare il Ministro proponente di accogliere le variazioni che furono introdotte nella legge, e che si fondavano principalmente nel mantenere l'intervento giudiziario, sull'efficacia del quale non si poteva argomentare nè *pro*, nè *contra*, Consorzi obbligatori non essendosi in fatto mai costituiti dopo la legge del 1873. L'esperienza quindi, se non favoriva il partito di coloro che preferivano la costituzione giudiziaria dei Consorzi, non favoriva nemmeno la tesi nostra del procedimento amministrativo.

Ciò che si trovò concorde e comune, fu che queste istituzioni per nascere forti e gagliarde,

per esplicarsi, hanno necessità soprattutto dell'intervento economico dello Stato.

E questa è l'indole caratteristica, la forma propria del nuovo progetto di legge; l'intervento cioè, l'aiuto più diretto dello Stato nei Consorzi di irrigazione.

Io spero che sotto questa forma, l'intervento economico dello Stato sarà assai più efficace a promuovere provvedimenti di irrigazione dei nostri terreni; e lo spero in ragione anche degli esempi che si osservano negli altri Stati a questo riguardo.

Nel Belgio, lo Stato non interviene solamente mercè le concessioni di prestiti a varie Società per l'irrigazione, ma esso stesso può eseguirne le opere. La Sassonia, la Prussia, la Baviera, concorrono con prestiti, con anticipazioni, con sussidî diversi anche a favore di privati.

In Francia, colla legge del 1856, lo Stato è autorizzato a far prestiti parimenti a privati per facilitare le opere di fognatura. E con la legge del 13 luglio 1882, il Governo francese fu autorizzato ad accordare a Consorzi d'irrigazione derivata dall'Herault, fino il terzo della spesa per i lavori debitamente giustificati, e a garantire insieme prestiti contratti dal Consorzio previa autorizzazione del Ministero di Agricoltura. Mentre con altra legge dell'agosto dell'anno stesso, furono del pari autorizzati lavori di compimento del canale del Forez nel compartimento della Loira, mediante una sovvenzione di più di un milione di lire.

Recentemente anche la Spagna con legge pubblicata il passato agosto, ai canali e serbatoi sussidiati dà sovvenzioni che possono, per derivazioni di 200 litri d'acqua al minuto secondo, ragguagliarsi sino al 30 per cento delle spese.

Noi ci limitiamo alle disposizioni che sono indicate dagli articoli 10 e 14 del disegno di legge, al concorso cioè del 3 d'interesse per ogni 100 lire di capitale (compreso il decimo del concorso dei comuni) per le opere di prima categoria, e allo stesso concorso, diminuito di un terzo, per le opere di seconda categoria, ecc.

Di conseguenza, mi sembra che questa legge se da sola non basterà, dirò così, a provvedere alle necessità tutte della nostra agricoltura o non riuscirà larga come le altre che abbiamo accennate di vari Stati europei, tuttavia messa a confronto in ispecie colla legge

del 29 maggio 1873, faccia presagire sufficienti risultati.

Essa, io argomento, non frutterà alla nostra agricoltura grandi trasformazioni, ma di certo dimostrerà come, anche da noi si incomincia a scjogliere l'obbligo di pensare seriamente all'agricoltura, che è la sorgente più ricca e più copiosa del nostro paese.

Noi con questa legge ci proponiamo principalmente di ispirare fiducia e coraggio a sì utili imprese; ci proponiamo di cominciare appunto ad attirare, a volgere il capitale verso l'agricoltura.

Il Senatore Alvisi diceva che io procurassi nei nuovi ordinamenti bancarî di disciplinare il capitale per modo, che possa il medesimo fluire a vantaggio dell'agricoltura, con condizioni almeno eguali a quelle del commercio; che io ottenessi di stabilire un credito agricolo a condizioni almeno uguali a quelle del credito commerciale.

Io non posso oggi intrattenermi nelle difficoltà di questa questione: evidentemente essa è troppo complessa. Quello che posso dire è che il Ministero da più di tre mesi studia attivamente il modo di organizzare un credito agricolo soddisfacente ai molti bisogni, e il quale curi di equilibrare e contemperare, quanto più è possibile, il credito commerciale, e di mettere quanto è più possibile quello a livello di questo. Ma la legge del capitale, onorevole Alvisi, non la facciamo noi; il Ministro, se può presentare dei provvedimenti atti a svolgerlo e a regolarlo, non può dargli legge propria e assoluta. La quale dalla natura stessa delle cose si governa, e tale natura dipende dalle norme o dalle varietà delle obbligazioni, della circolazione, delle cautele, delle scadenze, delle garantigie, delle imposte e via dicendo.

Io credo per altro che il risveglio che si manifesta nel nostro paese, e ne è indizio il fatto che da per tutto e da tutti ora si discute dei problemi agricoli, mentre pochi anni addietro solo pochi se ne occupavano, questo risveglio, dico, che si manifesta in favore dell'agricoltura, richiede di venire aiutato da savie leggi, le quali, senza mettere in pericolo la finanza dello Stato, aiutino efficacemente nei modi e nei limiti possibili lo sviluppo dell'agricoltura. Epperò sono persuaso che dietro a questa legge verranno altre, le quali inizieranno un sistema



di riforma dei nostri provvedimenti economici in favore dell'agricoltura.

Io non voglio intrattenere maggiormente il Senato, perchè non essendo stata fatta alcuna opposizione al progetto, tornerebbe inutile di difendere ciò che non è combattuto.

Senatore ALVISI. Domando le parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Io ho notato due cose nel discorso dell'onorevole Ministro, alle quali mi preme di replicare. Egli ha indicato come indizio di progresso il fatto, che nel paese si discutono adesso gl'interessi dell'agricoltura. Ma osservi bene, onorevole Ministro, questi interessi si discutono dai contadini che scioperano, dagli affittuari che domandano diminuzione di fitto.

L'altro particolare che ho notato nel suo discorso è quello che riguarda la facilità di trovare per le migliorie agrarie il denaro a buon mercato. Non siamo forse noi che dobbiamo creare, perchè il possiamo, con buone leggi una condizione di cose per cui il capitale affluisca piuttosto all'agricoltura che agli altri cespiti d'entrata? Dunque io dico: non fate leggi di monopolio con privilegio per la emissione dei biglietti, e quindi non ammettete soltanto sei Istituti di Banca a godere di questi vantaggi; date la facoltà a tutti gli Istituti di credito commerciale e popolare, alle Casse di risparmio, di approfittare dei benefici effetti della legge sulle Banche di emissione, sia pure col'estendere a tutti il privilegio per l'emissione dei biglietti. Quando voi create un segno che non è un valore, perchè date questa facoltà solamente a sei Istituti, e non ad altri che possono sorgere e mettersi nelle identiche condizioni dei primi?

Ecco dunque la mia questione.

Io non domando che il Governo entri per nulla nella ricerca ed offerta del capitale a favore di alcune Banche o banchieri. Domando semplicemente che non faccia leggi di privilegio esclusivo per pochi Istituti di credito, ma la faccia almeno per tutti quelli che si pongono sulle medesime basi e si propongono gli stessi scopi di questi stabilimenti.

Quando si accresca un segno rappresentativo del danaro per un ceto, sia che si chiami speculatore, banchiere, o commerciante, perchè non si lascia che altri ceti sociali lo possano

creare nell'interesse della produttività, in aiuto delle classi laboriose, e fra queste della popolazione agricola, che è appunto la più numerosa ed è quella alla quale si affida lo svolgimento della massima parte della ricchezza, e da cui dipende il materiale e morale miglioramento del paese?

La sofferenza dell'agricoltura, come la sofferenza delle industrie manifatturiere, è dovuta alla impossibilità di crearne di nuove; le difficoltà di operare su larga scala miglioramenti agricoli si devono al privilegio del capitale concentrato in pochi Istituti; ai quali facendo capo naturalmente i maggiori depositi del denaro, ne viene che il credito non arriva ai proprietari e agli industriali che di seconda mano; sebbene lo impieghino in modo produttivo.

Non chiedo affatto al Governo che s'intrighi nel determinare il saggio dello sconto nè l'interesse dei mutui. Ma quando mi rivolgo indietro ed osservo tutte le tasse di fondazione che bisogna pagare prima che si attivi un'industria, e quando penso che manca il danaro ad un tasso discreto del 5 0/0, per cui bisogna invece pagare agli intermediari, banchieri e sensali, il 10, il 12 0/0, allora io domando: quale industria volete voi che a queste condizioni diventi remunerativa? L'offerta del capitale a buon mercato è quella che fa la fortuna degli altri paesi. Se, per esempio, guardo la Scozia, vi vedo oltre 500 Banche che hanno il diritto di emissione in una regione di 3,000,000 di abitanti; è la loro concorrenza che somministra gran copia di capitale all'industria agricola e manifatturiera, che ha reso proverbiale la ricchezza di quel paese, trasformando le montagne scozzesi in prati irrigui che formano la meraviglia del mondo. Perciò il suo grande autore, Walther Scott, poteva scrivere con orgoglio che la Scozia è diventata un idillio di civiltà e di ricchezza mediante due soli fattori: *le Scuole e le Banche*.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non vorrei essere frainteso in nulla dall'onorevole Senatore Alvisi; io non ho voluto addentrarmi nella questione complessa delle Banche di emissione; ho detto puramente e semplicemente che il Ministero intende di fare, e fa, tutto quello che può, a fine di pareg-

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

giare, se e quanto è possibile, le condizioni del credito agricolo a quelle del credito commerciale.

In quanto al discutersi, più o meno, delle questioni agricole nel nostro paese, io ho inteso di dire come oggi le medesime si discutano da proprietari, grandi e piccoli, e da operai, laonde si può ben dire che di tali questioni tutto il paese siasi impadronito.

Mi preme infine di dire all'onorevole Alvisi che in una prossima tornata io presenterò appunto al Senato il progetto di legge intorno la costituzione di Consorzi per le acque ad uso industriale, il quale non poteva presentarsi prima dell'approvazione della presente legge coi criteri della quale esso è in naturale relazione. Con ciò io scioglierò lo impegno, che avea preso nell'altro ramo del Parlamento, fiducioso che il progetto sul quale ho chiesto anche l'esame di apposita e competente Commissione, come mi auguro, soddisferà per questa parte ai bisogni delle nostre industrie.

Sono certo che l'onorevole Senatore Alvisi si terrà pago di queste brevi dichiarazioni e di queste promesse.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura degli articoli del progetto.

#### Art. 1.

I Consorzi di irrigazione, volontari ed obbligatori, sono ordinati colle norme stabilite dalla legge, sui Consorzi di irrigazione del 29 maggio 1873, n. 1387, serie 2<sup>a</sup>, dal Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati e dalle disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo che fu testè letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

I Consorzi di irrigazione che verranno costituiti dopo la promulgazione della presente legge,

dovranno avere come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che, man mano fossero per verificarsi negli stessi.

Ove non esista il catasto geometrico, si supplirà, infrattanto, con un catasto che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con apposito regolamento, le norme con cui dovrà essere istituito il catasto consorziale, e dovrà lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

(Approvato).

#### Art. 4.

Costituito il Consorzio e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro III del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo, passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati, nei proprietari successivi.

(Approvato)

#### Art. 5.

I consorziati concorrono alle spese del Consorzio, mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi, e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio di irrigazione, potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati, ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi, che avessero dei diritti verso il Consorzio.

(Approvato).

## Art. 7.

La riscossione dei contributi consorziali viene fatta dall'amministrazione del Consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

## Art. 8.

I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, e la indennità dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verrà determinata a termini degli articoli 603 e 604 del Codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai tribunali.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Ho l'obbligo di riferire al Senato, che relativamente a questo articolo 8, venne presentata una petizione dalla Deputazione provinciale di Mantova.

In questa petizione la Deputazione provinciale di Mantova accenna ad alcune concessioni d'acqua per irrigazioni, dalle quali teme possa derivarne danno, per lo scolo delle sovrabbondanti, alle campagne asciutte sottostanti, e per evitare questi temuti danni chiede alcune modificazioni a questo articolo che stabilisce le servitù.

Le circostanze di fatto esposte in questa petizione non credo che si possano menomamente mettere in dubbio, venendo esposte da un Corpo così autorevole quale è quello della Deputazione provinciale di Mantova. Ma, come si vede subito, esse riguardano esclusivamente la parte tecnica delle derivazioni d'acqua, e del modo di usarne.

Tutto ciò riguarda la esecuzione ed il potere esecutivo; mentre qui il legislatore non deve decidere singoli casi, e occuparsi di speciali progetti.

Noi dobbiamo stabilire i principi ed il Governo vedrà come e con quali cautele debba farsi l'applicazione ai singoli casi. I Cen-

sigli superiori esamineranno i vari progetti, daranno il loro parere e additeranno le condizioni con cui saranno ad accordarsi le concessioni d'acqua ed i sussidi per le opere

L'Ufficio Centrale non può altro fare che pregare il Senato a passare questa petizione della Deputazione di Mantova al Ministero, perchè veda se ed in qual modo debba provvedere all'evenienza dei casi a cui si riferisce. Noi non siamo competenti a decidere quali saranno le conseguenze delle acque sovrabbondanti da quelle irrigazioni.

D'altronde faccio osservare al Senato che i timori di quei Signori sono affatto infondati, per quanto riguarda un qualunque temuto abuso, in quanto che l'articolo 8 è concepito in modo che garantisce con ogni cautela giuridica gli interessati, tanto più che, in forza di un'aggiunta introdotta dalla Camera dei Deputati, si è tolta qualunque possibilità, che possa in proposito intervenire una sorpresa, od un abuso.

Quest'aggiunta è così concepita:

« Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise « dai tribunali ».

Onde vedesi che in caso di contestazione deve prima decidersi dai tribunali, se o no le eccezioni sono fondate, e naturalmente i tribunali non decidono questioni di questa natura, senza i voti peritali; sicchè nell'articolo 8 vi è tutto quello che umanamente è necessario per circondare di autorità e sicurezza le concessioni d'acqua per irrigazioni e i sussidi alle opere relative.

Con questo io prego il Senato di accettare la proposta dell'Ufficio Centrale che è quella di passare al Governo la presente petizione.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io accetto che la petizione venga rinviata al Governo. L'art. 8, come ha benissimo notato il Relatore, diede occasione ad una viva discussione nella Camera, credo anzi che, questa della quale si parla, fosse la più grave delle opposizioni che vennero fatte alla stessa legge.

In considerazione dei dubbi sollevati nell'interpretazione dell'articolo 8, fu proposto e con-

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

cordato un emendamento che è contenuto nell'ultima parte dell'articolo attuale.

Il Governo, per bocca anche dell'egregio mio Collega il Ministro Guardasigilli, non riteneva necessaria per la retta interpretazione una tale aggiunta, nè necessaria la riteneva l'onorevole nostro Relatore.

Tuttavia, per rendere più chiaro il senso dell'articolo, per ribadire le disposizioni e le cautele vigenti in materia di servitù, è stato esplicitamente aggiunto che anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da imporre, saranno oggetto del giudizio dei tribunali.

Io quindi accetto l'invio al Ministero della petizione della Deputazione di Mantova, e per considerazione del Corpo autorevole da cui emana, e per il caso di averla in memoria nella compilazione del regolamento, se occorre, per la esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intende di trasmettere al Ministero, secondo che ha consentito il signor Ministro di Agricoltura e Commercio, la petizione della quale ha parlato il signor Relatore della Commissione.

Chi intende adunque di ammettere questa trasmissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 8.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere anche ai Consorzi di irrigazione legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonchè a provincie ed a comuni, per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale stabilito a termini dell'art. 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo pure l'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovrimposte comunali e provinciali.

(Approvato).

#### Art. 10.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, con decreto da emanarsi, sentito il parere del Con-

siglio superiore di agricoltura, potrà concedere entro i limiti delle somme che verranno stanziare in bilancio, un concorso a Consorzi di irrigazione, costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e di condotta delle acque fino alla zona di irrigazione.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Appartenendo io alla classe numerosissima in Italia e per nulla invidiabile dei piccoli proprietari di terreni, e d'altra parte costretto dalle circostanze ad essere anche agricoltore, se vogliono, in sessantaquattresimo, mi permetto di presentare alcune brevi osservazioni specialmente su questo articolo 10.

Le modificazioni introdotte al primo progetto presentato dal Ministero, credo non cambieranno gran fatto lo stato attuale delle cose circa i Consorzi delle irrigazioni.

E la ragione è un po' dura, ma è vera; ed è che la giustizia in Italia costa troppo cara, ed agli agricoltori che si trovano già tra le pressioni dell'esattore da una parte e le esigenze dei sovventori di denaro dall'altra, si presenta alla mente, allorchè sentono nominare i tribunali, tutto il corteo che accompagna chi deve accedervi: avvocati, procuratori, uscieri, tasse di registro, tasse di bollo, atti di cancelleria, ecc., ed invece di avvicinarsi fidenti al tempio di Temi, questi poveri agricoltori lo sfuggono ed arretrano spaventati.

La parte economica dell'attuale progetto invece mi pare veramente dettata da mente esperta, ed è inenarrabile che debba produrre non lievi effetti utili alla irrigazione, perchè (la ragione n'è evidente) si somministra il coefficiente principale, il coefficiente di cui più si difetta, cioè il capitale.

Però, essendo questa parte del progetto assai interessante, è opportuno sia applicato con interpretazione estensiva, ed a questo scopo vorrei dileguato un dubbio cui potrebbe dar luogo l'applicazione pratica dell'articolo in discussione.

Richiamo alla memoria degli onorevoli Senatori la legge del 1873 sui Consorzi di irrigazione mantenuta in pieno vigore dall'articolo primo dell'attuale progetto.

L'articolo 7 di cotesta legge concede una di-

minuzione della tassa di registro, e questo favore è conservato e trasfuso nell'articolo 16, se non erro, del progetto in discussione.

Questa disposizione dunque rimane inattuata, ed anzi n'è prorogato il termine utile a sei anni.

L'articolo 8, sempre della legge del 1873, concede l'esenzione di cui parlò poco fa l'onorevole Relatore, cioè l'esenzione dalla imposta fondiaria sul maggior reddito prodotto dalla irrigazione e ciò per 30 anni.

L'articolo 9 successivo però, sempre della legge del 1873, nega questa esenzione allorché l'erario fosse concorso direttamente od indirettamente alle opere della irrigazione stessa.

Ora, nell'applicazione dell'articolo 10 in discussione e costituendosi sotto l'impero di questa futura legge un Consorzio per irrigazione, se il Ministro avrà i fondi e crederà di accordare il sussidio, allora la cosa va piana.

Ma se, per una delle mille circostanze che possono accadere, non vi fossero fondi in bilancio, o non si credesse conveniente di accordare il sussidio che non è obbligatorio ma potestativo, in tale caso potrà questo Consorzio, costituito sotto l'impero di questa legge, invocare l'articolo 8 e domandare l'esenzione della imposta fondiaria, che secondo il mio modo di vedere, gli spetterebbe di diritto?

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MORINI... Infatti l'art. 8 non è per nulla abrogato da questa legge; anzi la legge del 1873, lo ripeto, è confermata e mantenuta in pieno vigore nel primo articolo di questo nuovo progetto. Nè la disposizione dell'art. 8 è incompatibile con alcune di quelle inserite nel presente progetto. Dunque, se si verificasse sotto l'impero della legge ora in discussione l'accennata ipotesi, pare a me che il Consorzio cui non si potè accordare il sussidio giusta questa legge, debba avere il diritto all'esenzione trentennaria dalla tassa fondiaria sul maggior reddito, all'appoggio dell'articolo 8 sopracitato. Potrebbe forse dirsi: Ma, vedete, il vantaggio dell'articolo 7 che si volle mantenuto, lo si è trasfuso nell'articolo 16, e quindi *inclusio unius est exclusio alterius*.

Questa obiezione non parmi sia tale da trarci a conclusione contraria al Consorzio, poichè se si è espressamente riportato nell'art. 16 attuale il disposto dell'art. 7 della legge del 1873, lo

si fece per la necessità di prorogare il termine utile della diminuzione della tassa, da quattro cioè a sei anni.

Dunque se l'onorevole Ministro e l'onorevole Commissione fossero del mio avviso, li preghe- rei di confortare con esplicite dichiarazioni la benigna interpretazione da me sostenuta, giacchè se non si otterrà l'effetto di una espressa disposizione di legge, varrà l'affidamento autorevole a tranquillizzare almeno i trepidanti agricoltori, animandoli anzi ad avviare preliminari incumbenti di nuovi Consorzi con la fiducia di ottenere in un modo o nell'altro valido aiuto dal pubblico erario.

Senatore GADDA, *Relatore*. Il timore espresso dall'onorevole Senatore Morini mi pare che non trovi fondamento nella legge; è bene però che egli l'abbia espresso; perchè così offre l'opportunità all'Ufficio Centrale ed al Governo di dichiarare ancora più esplicitamente il concetto che presiedette alla redazione dell'articolo di cui si discute.

La legge che noi abbiamo davanti non deroga alla legge del 1873, per cui è evidente che i vantaggi che accordava l'art. 8 della legge del 1873, e che erano tolti quando si verificava la condizione prevista dall'art. 9, sono coordinati perfettamente con la legge attuale.

L'art. 8 della legge del 1873 diceva, che vi sarà l'esenzione dall'imposta per 30 anni per il dipiù del reddito che si conquisterà colla irrigazione. Ma poi l'art. 9 soggiungeva che questa esenzione non vi sarà, tutte le volte che il Governo interverrà con qualche sussidio. Con la legge attuale il Governo interviene col suo concorso nella spesa, onde riesce evidentemente applicabile l'art. 9 che non dà l'esenzione dalle imposte. Nei casi invece in cui questo sussidio non viene accordato, è applicabile la disposizione dell'art. 8, dichiarante che l'esenzione dalle imposte avrà luogo per il dipiù del reddito che si ottiene dalla irrigazione per il termine di 30 anni.

Questa mi pare l'interpretazione che l'Ufficio Centrale non ha menomamente posto in dubbio, perchè, ripeto, la legge attuale non deroga in nulla alla legge antecedente.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Ho domandato la parola per uno schiarimento intorno a un dubbio che mi

è sorto leggendo la Relazione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato, il dubbio cioè che i benefici effetti della presente legge possano essere estesi ad opere incominciate quando queste si trovino nella impossibilità di continuare senza un sussidio, anche se la derivazione avesse in parte avuto luogo. Nella Relazione è detto: «intendersi per nuove « opere anche quelle in corso di esecuzione, « quando non abbia avuto ancor luogo la de- « rivazione delle acque ».

Ora, io faccio presente che potrebbe darsi il caso di un canale di irrigazione, che dovesse ritrarre le sue acque da due fiumi o torrenti; che l'una delle due derivazioni fosse già eseguita ed in attività, e l'altra soltanto allo stato di progetto. Non è questa soltanto un'ipotesi, ma un fatto che ho sott'occhio.

Ora, io domando, potrebbe quest'opera aspirare al sussidio promesso dalla presente legge?

Su questo punto prego l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di voler dissipare i miei dubbi, anzi gli sarò grato se vorrà ripetere in Senato le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, e che leggonsi nella Relazione della Commissione della Camera, che i benefici della presente legge saranno pure applicabili ai Consorzi di irrigazione le cui opere siano tuttora in corso.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Rispondo all'onorevole Senatore Morini con dichiarazioni uguali a quelle fatte dall'onorevole Relatore, che, cioè, non si è voluto in niuna guisa derogare dai vantaggi contenuti nelle disposizioni della legge del 1873; e che, come si osserva, la legge presente conferma appunto nel primo articolo il pieno vigore che si lascia della legge del 1873.

È quindi evidente che quando non si voglia da taluno il concorso quale è fornito dal nostro art. 14, ma si stimi di preferire l'esenzione per trent'anni dell'imposta fondiaria sull'aumento del reddito di un fondo irrigato, questo diritto di scelta rimane libero in virtù dell'articolo 8 della legge del 1873, combinato naturalmente colle riserve indicate nel successivo articolo 9. Per l'opposto, questo articolo 9 rimane parimenti applicabile rispetto a coloro i quali dimandas-

sero di godere dei vantaggi accordati coll'articolo 10 che ora si discute.

Rispondo poi all'onorevole Senatore Pecile, invitandolo a meditare le parole ultime dell'articolo, in cui si dice « di concedere entro i limiti delle somme che verranno stanziare in « bilancio un concorso ai Consorzi di irrigazioni « costituiti in conformità alla presente legge, « a comuni ed a provincie, per la costruzione « di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazioni, estrazioni e di condotta delle acque « fino alla zona di irrigazione ». Se vi saranno in fatto queste nuove opere, io credo che il Governo potrà prendere in considerazione la domanda del sussidio, e che a termini dell'articolo 10, esso potrà giovare e favorire queste nuove opere.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Nel vivo desiderio che nutro che questa legge possa portare un vero ed efficace vantaggio all'agricoltura, mi permetto di sottoporre al Senato pochissime osservazioni relative a questo argomento.

L'onorevole Senatore Morini ha già fatto un passo provocando le dichiarazioni, che la legge del 1873 rimanendo ferma in rapporto a questa, quante volte un agricoltore o una Società promovesse un Consorzio di irrigazione può a sua scelta optare o per il sussidio che si propone di accordare con questa legge, oppure per la esenzione dell'imposta per 30 anni sull'aumento di valore che verrebbe ad acquistare il fondo per effetto della seguita irrigazione.

Però, riflettendo che, come tutti sappiamo, e come è dichiarato espressamente anche nella Relazione, i risultati che si speravano dalla legge del 1873, sono stati tanto meschini che o nessuno, o pochissimi dei vantaggi che si speravano con nuove irrigazioni si sono verificati - il che fa ritenere che il vantaggio dell'esenzione dalle imposte per 30 anni sull'aumento del valore del fondo provocato dalla irrigazione, non è sufficiente a solleticare gli agricoltori a costituirsi in Consorzio e produrre il desiderato miglioramento della agricoltura - dubito assai che gli effetti dell'articolo 10 della legge, che lascia in libertà del Governo di accordare, o no, questo sussidio, sia di molta efficacia. *Il potrà*, mi sembra a dir vero, una dichiarazione che non può allettare i capitali

a promuovere le irrigazioni e le indispensabili grandi spese che occorrono per costruire i canali di derivazione e condotta delle acque.

La stessa Relazione così savia e dotta, presentata dall'onorevole Relatore Gadda, in nome del nostro Ufficio Centrale in un suo paragrafo, mostra l'impressione dolorosa che esso e la Commissione hanno patita e che possono in altri produrre le parole *dovrà* o *potrà*, e dice: certamente sarebbe stato meglio che nella legge stesse scritto *dovrà*; ed io credo fermamente che se vogliamo riuscire nell'intento sia cosa necessaria l'introdurre nell'articolo 10 qualche modificazione tendente a determinare l'obbligo nel Governo di dare il sussidio. Il lasciare all'arbitrio del potere esecutivo di dire ad un Consorzio: la sovvenzione ve la darò, e ad un altro: non ve la darò, mi pare cosa da conchiuderne poco, e ritengo che non riusciremo nei vantaggi che noi ci attendiamo da questa legge.

La garanzia che si deve dal legislatore richiedere, è che questi Consorzi d'irrigazione abbiano l'interesse generale per loro base e che siano vincolati da alcune determinate condizioni. Ma il lasciare unicamente al Governo ed al Consiglio d'Agricoltura la facoltà di giudicare se da quel dato lavoro risulteranno vantaggi alla generalità e non ad uno o a pochi privati, per discendere alla conseguenza di accordare o negare il sussidio fatto sperare e promesso da questa legge, mi pare che sia troppo poca cosa. Quante volte a me sembra si determinasse che questi sussidi non si possono ottenere dal Governo se non quando siano già preceduti dai sussidi che gli articoli posteriori assegnano come dovuti dal Comune e dalla Provincia per un decimo, con ciò solo il Governo si troverebbe garantito riguardo l'interesse della generalità perchè certamente non avverranno le concessioni del decimo dal Comune e Provincia, se Comune e Provincia non vedranno a colpo d'occhio che realmente ci sia l'interesse della generalità.

Il Governo, a mio avviso, dovrebbe, in questo caso, essere obbligato a dare il sussidio, ed allora sì che si vedrebbe sorgere l'iniziativa, e l'unione dei proprietari per istituire questi grandi Consorzi.

Ma siccome per determinare se un lavoro debba o no farsi, si esigono spese vistosissime, giacchè gli studi dei grandi progetti, tutti

sanno che costano migliaia, anzi centinaia di migliaia di lire, come può sperarsi che onesti industriali si sobbarchino a queste spese così vistose che preesistono anche all'idea se si potrà o no ottenere il sussidio governativo? La cosa, viceversa, procederebbe tutta diversamente quando le Società, quando i privati che possono collegarsi per grandi lavori sapessero, che ottenuto che essi abbiano in quella data circostanza il sussidio del Comune e della Provincia, il Governo deve assolutamente accordare il sussidio suo.

È di qui soltanto, secondo me, che ne verrebbe positivamente la certezza di quegli utili che si hanno in mira con questo progetto, con vero e grande beneficio all'agricoltura.

Quindi io sottopongo all'egregio signor Ministro di studiare maturatamente questo argomento, e di vedere se fosse il caso (anche rimandando alla Commissione questo articolo) di determinare se la parola *potrà* debba convertirsi in quella di *dovrà*, sotto certe condizioni che si potrebbero limitare, come già dissi, al precedente concorso determinato e concesso dal Comune e dalla Provincia.

Queste sono le osservazioni che per debito di coscienza mi son creduto in dovere di fare, desideroso che questa legge produca quegli effetti che non si sono ottenuti da quella del 1873.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Mi corre debito di ringraziare, e rispondere una parola all'onorevole Collega nostro, il Senatore Cencelli.

L'osservazione che egli ha fatto a prima giunta ha una grande apparenza di attendibilità, inquantochè, egli dice, un concetto legislativo deve essere espresso dalla parola *dovrà* e non dalla parola *potrà*, perchè se diciamo *potrà* lasciamo all'arbitrio del potere esecutivo di fare o non fare quello che la legge dispone.

Per l'onorevole Cencelli adunque non si dovrebbe lasciare la parola *potrà* che non esprime il vero concetto legislativo. Questa apparente dissonanza venne pure da me rilevata nella Relazione, ma feci pure osservare le ragioni per le quali occorre di accogliere la formula che viene proposta, come quella che è la più opportuna.

E quelle ragioni ora riassumo in due parole.

Il *potrà* non vuol dire che il Governo possa fare quello che vuole, poichè dovrà innanzi tutto sentire il parere del Consiglio di agricoltura, e poi dovrà avere il voto del Comune e della Provincia; quindi è nello stesso procedimento tolto ogni pericolo di arbitrio.

Ma c'è un'altra ragione fondamentale che obbliga a mettere la parola *potrà* anzichè *dovrà*, e questa è che noi con questo progetto di legge abbiamo detto di discendere fino al sussidio pei 100 litri d'acqua, e così ad un modulo solo, ed abbiamo pure stabilito col l'articolo 11 che il concorso potrà essere accordato anche a favore dei privati.

Dunque metta il Senato insieme queste due idee: la prima, che si può accordare il sussidio ad una piccolissima irrigazione; la seconda, che si può darlo ad un privato, e poi vedrà che il Governo non deve essere obbligato a fornire questo sussidio ad ogni irrigazione in queste condizioni.

E nella stessa osservazione che fa l'onorevole Cencelli vi è la sua risposta, o meglio la sua confutazione, perchè egli accenna appunto alle grandissime spese per gli studî dei progetti, alle parecchie migliaia di lire che occorrono a tale scopo di preparare e produrre una domanda.

Ma allora non è il caso di piccoli lavori, di piccole irrigazioni; non è il caso quindi che il Governo possa rifiutare il sussidio, ma dovrà darlo perchè si tratterà di opera importante, in cui è evidente l'interesse generale del paese. E siccome noi abbiamo voluto rendere accessibile il sussidio in certi casi anche ai privati, discendendo fino alla piccolissima irrigazione (ed ho già accennato al perchè si è creduto di ciò fare) così bisognava armare il Governo di una competenza a decidere sulle domande: competenza che del resto è consona alle attribuzioni dell'Autorità amministrativa.

Nessuno di noi vorrebbe certo che un sussidio si dia al privato per favorire privati interessi; noi vogliamo invece con questo progetto di legge favorire la pubblica ricchezza. Questo è il concetto che informa tutta la legge, e questo è il motivo per cui l'Ufficio Centrale propone l'accettazione della formola *potrà*. Ed io prego il Senato ad accogliere l'articolo come è presentato anche nella considerazione - e questa la sottometto al Senatore Cencelli come

una preghiera - che per questa piccola modificazione (d'altronde molto discutibile, mentre noi siamo convinti che stia meglio come è presentemente) non converrebbe di rimandare all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge che è evidentemente molto utile all'agricoltura.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Anche io mi unisco all'onor. Relatore per pregare l'onor. Senatore Cencelli a non volere insistere nella sua proposta. La legge è tutta fondata sul concetto di utilità pubblica. Qualunque sussidio, qualunque concorso si dia dal Governo, bisogna che si dia colla certezza della pubblica utilità. Ora, chi è mai il giudice di questo concetto della pubblica utilità? Anche quando si fosse dovuto mettere il *dovrà*, bisognava per altro che un giudizio sulla utilità e la natura delle opere si portasse; questo è appunto il giudizio che si riserva il Governo e che si comprende nella parola *potrà*.

In ciò il Governo non procede arbitrariamente, ma procede colle norme che usa in molte altre cose, ad esempio le strade ferrate di quarta categoria, per le quali, nonostante si possa concedere un sussidio per un certo numero di chilometri, il Governo lo accorda piuttosto ad una che ad un'altra linea, secondo il giudizio che vien fatto sull'utilità pubblica della medesima.

Nel caso nostro il giudizio è circondato da cautele, e sono i pareri del Consiglio di Agricoltura e quelli dei Comuni e delle Provincie. Per conseguenza, allorquando da tutti questi pareri emerge l'utilità pubblica, il Governo non potrà esimersi dalle concessioni stabilite dalla legge.

D'altronde non occorre che dica all'onorevole Cencelli che in simili cose, se si incomincia spesso molto modestamente, si può coll'andare del tempo dare alle medesime maggiore estensione.

Io quindi lo prego a ben riflettere che se colla voce *potrà* a noi sarà per ora dato di portare nel bilancio una cifra che possa soddisfare a gran parte dei progetti che ci fossero presentati; usando la parola *dovrà* il Governo si troverebbe nella condizione di fare grandi riserve, non potendo in una volta, e colle con-



dizioni attuali del bilancio, soddisfare a numerose domande che fossero presentate.

Dunque, sia per ragioni finanziarie, sia per ragioni che si desumono dai criterî e dai giudizi sulle pubbliche utilità, sia perchè a ogni modo al Governo non è possibile di procedere arbitrariamente in queste cose, ma è tenuto di procedere secondo i consigli di Corpi costituiti, lasciamo l'articolo nel modo che è formulato, ed evitiamo di frapporre indugio all'attuazione di una legge che è generalmente desiderata. Io mi lusingo che l'onorevole Cencelli vorrà arrendersi alle nostre istanze.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Comprenderà il Senato che alla preghiera dell'egregio signor Ministro e del mio amico il Senatore Gadda, sarebbe per me troppo poca cosa il contrapporre la mia personalità per ottenere dal Senato un voto in favore della mia proposta; ma mi permetteranno, anche dichiarando di non volere insistere, di soggiungere che le stesse osservazioni, testè fatte dall'egregio signor Ministro, in largo modo appoggiano la mia tesi. Se egli stesso mi dice che una delle gravi difficoltà che lo sgomentano (lasciando da parte il ritorno del progetto alla Camera elettiva) ad accedere alla mia proposta di sostituire la parola *dovrà* alla parola *potrà*, è il maggiore aggravio del bilancio, ed il non poter chiedere al Ministro delle Finanze grosse somme per tali sussidî, ciò mi dimostra che i miei dubbî sono gravi e che nelle condizioni in cui ci troviamo da molto tempo (che speriamo per altro migliorino in avvenire) non potendosi largheggiare, la facoltà di dare o no il sussidio si risolverà il più delle volte in una negativa. Quando il Ministro di Agricoltura e Commercio avrà in bilancio 50 o 100 mila lire per queste intraprese, non si potrà davvero dire che queste somme rappresentino il capitale occorrente ad incoraggiare simili lavori, e la nostra legge resterà lettera morta per mancanza dell'obbligo nel potere esecutivo di dare.

Se quest'obbligo invece esistesse, desso porterebbe la necessità da parte del Ministro di domandare al Parlamento le somme sufficienti, ed il Parlamento sarebbe obbligato ad accordarle. Invece ora può rispondere al Ministro: essendo voi in facoltà di dare o non questo sussidio, vi

rifiuto le somme domandate. Quindi il risultato nell'uno o nell'altro caso è molto differente; ed io credo conscienziosamente che l'articolo, posto in questi termini, farà restare la legge tal quale era nel 1873.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Ho il dovere di ringraziare l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle dichiarazioni fatte. Ne prendo molto volentieri atto, poichè l'onorevole Ministro mi fece balenare persino un'idea che mi era sfuggita, cioè quella dell'alternativa a scelta che può essere di grande utilità.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 10.

Senatore SARACCO Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Dirò brevi parole. Non è di entusiasmo che io darò il voto favorevole a questa legge imperocchè non mi posso dar pace, che si tratti con essa di prendere un provvedimento d'interesse generale e di pubblica utilità, quando veggo che il concorso dello Stato viene esteso tant'oltre, che ne potranno godere fino i privati che domanderanno di derivare un modulo d'acqua, a fine di irrigazione. Pur nondimeno nel seno della Commissione ho promesso il mio voto, e sono disposto anche oggi a darlo favorevole al presente progetto di legge, mosso da taluna delle considerazioni che vennero svolte poc'anzi dal Relatore della Commissione, il quale spiegò chiaramente il nostro pensiero, ed il concetto della legge, come noi lo intendiamo.

Noi crediamo, a dir breve, che quando il Governo si trovi in presenza di domande, che tendano realmente a favorire su vasta scala la causa della irrigazione, e per ciò stesso ad accrescere la produzione del paese, in questi casi il *potrà* della legge debba essere inteso nel senso, che il concorso dello Stato, contenuto dentro certi limiti, debba ritenersi assicurato in favore di chi lo domanda.

Queste cose a un dipresso diceva l'onorevole Relatore della Commissione, ma vorrei pure che il Governo si pronunciasse al riguardo. Penso quindi che non sarò chiamato indiscreto, se mi permetto pregare il mio illustre amico il Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

mercio, a voler favorire qualche schiarimento al Senato, per conoscere se anch'egli consenta in massima nelle idee manifestate poc'anzi dall'egregio Relatore della Commissione.

Ed allora io darò il mio voto volentieri a questo progetto di legge, in quanto che a me pare che le osservazioni dell'onorevole Cencelli, abbiano un grande valore, ed importi perciò, che in qualche maniera il pensiero del Legislatore si faccia conoscere con opportune e più ampie spiegazioni.

Se io non erro, il fine precipuo di questa legge è quello di allettare i proprietari a mettersi in consorzio per eseguire grandi opere di derivazione di acque, che scendano a fecondare vasti territorî; noi invitiamo con promesse di concorso nella spesa i proprietari delle terre a fare degli studî ed associarsi per eseguire opere che riescano di grande utilità pubblica. Or bene, vi par egli, o Signori, che il Governo, questo Governo che si preoccupa tanto e così giustamente degli interessi dell'agricoltura, sia licenziato più tardi a dire a questi proprietari che la Finanza non prende impegni, e che non devono fare assegnamento sul concorso dello Stato? No, o Signori, lasciatemelo dire, questo linguaggio non è degno di uomini che si rispettano, e non sarebbe fatto per favorire e stimolare le grandi associazioni per fini di generale utilità.

Certo io, che al pari di tutti i miei Colleghi sono molto tenero dell'equilibrio finanziario, non sarò quegli che verrò a dire al Ministro: togliamo dalla legge la frase salutare, che rispetta i limiti del bilancio.

Stiamo sì nei limiti del bilancio, questo sta bene; ma quando questi limiti costringano ad usare molta parsimonia, si sappia almeno, che fra parecchi concorrenti ci deve essere una ragione legittima di preferenza. Non è questa, piuttosto che quest'altra ragione, che voglia essere preferita, nè l'uno più che l'altro concorrente, il quale si trovi in identiche condizioni; ma quando si presenta opportunità di favorire la costituzione di grandi Consorzi intesi a rialzare le sorti dell'agricoltura, questa povertà mendica di cui parlava poc'anzi, con parole tanto assennate, l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a me par bene che questi Consorzi abbiano un giusto diritto di precedenza, e che il Governo non si

possa sottrarre all'obbligo di concedere il promesso concorso.

Imperocchè, si voglia o non si voglia, l'agricoltura è la grande sorgente delle nostre ricchezze, e pur troppo l'agricoltura, o signor Ministro, non dirò che muoia, ma si trova in cattive condizioni, ed ha mestieri dell'appoggio e della protezione del Governo.

Mentre pertanto noi stiamo per fare una legge in pro degli interessi agricoli, procuriamo di spiegarne il concetto e le intenzioni del Governo se vogliamo da senno raggiungere questo scopo che tutti, e specialmente l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo in animo di conseguire.

Ecco, se non sono indiscreto, quali sono le spiegazioni che desidererei raccogliere dalla bocca dell'onorevole Ministro.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Alle cortesissime parole dell'onorevole Saracco risponderò brevemente. Vorrei che egli non dicesse di votare, così un po' a malincuore, una legge, che io considero un germe che potrà e dovrà ricevere un grandissimo sviluppo.

Dichiaro anzitutto che il valore della legge non può non essere determinato che dalla idea prevalente della pubblica utilità. Quanto più questa utilità si manifesti e sia grande, tanto più il valore della parola *potrà* si avvicina a quello della parola *dovrà*; così che in quei casi di evidentissima utilità pubblica, il *potere* sarà addirittura un *dovere*, salve naturalmente quelle cautele di bilancio che sono affermate nello stesso articolo, e salvo quell'equo giudizio intorno l'utilità pubblica delle opere, per cui, a mio modo di vedere, fu dalla Commissione parlamentare adoperata appunto la parola: *potrà*.

L'onorevole Cencelli diceva poi: Voi farete assai ben poco! - Cosa vuole, onorevole Cencelli, si debba fare? Io non posso naturalmente rinvenire delle miniere; non posso creare apposta dei fondi quando essi facciano difetto; ciò che io credo può il Governo fare, è di introdurre nel suo bilancio una somma da poter concorrere e sussidiare opere efficaci. Credo, mi permetterà di dirlo l'onorevole mio Collega dei La-

vori Pubblici, che al Governo, quando si sono spese delle somme enormi per la costruzione, ad esempio, di strade ferrate, spetti anche di spendere qualche cosa per un condotto di canali d'acqua; condotto che potrà rendere assai utile, tale da superare talvolta quello stesso che non si ottenga da alcune delle strade ferrate.

L'onorevole Saracco ha anticipato un poco il suo giudizio sulla questione del modulo, e poichè ho la parola, per non tornare sull'argomento nella discussione dell'art. 15, dico ora che il limite del modulo fu temperato e misurato da considerazioni eque sull'efficacia della legge e la possibilità del concorso dello Stato rispetto alle differenti condizioni dei paesi. Ho qui sott'occhio, onorevole Saracco, uno specchio di notizie e di calcoli che io ho fatto fare sulla portata utilizzabile dei nostri fiumi. Ebbene, mi risulta, ad esempio, o Signori, che il volume d'acqua unitario, perenne, convogliato di tutti i fiumi di Sicilia, si ragguaglia, al minuto secondo, alla sesta parte del volume che traduce il solo Tevere in magra. Il che dà una idea del grado di siccità che deve soffrire la Sicilia.

Ora si capisce di leggieri come la questione del modulo diventi in questa legge una questione che riguarda proprio la costituzione geografica dell'Italia.

Con una portata, in magra, appena eguale al sesto della portata del Tevere, potete voi, o Signori, richiedere che la legge stabilisca per la Sicilia i limiti che si potrebbero richiedere per le acque fluviali di Lombardia o di Piemonte?

E ciò che dicesi per la Sicilia, si può fino ad un certo punto anche dire della Sardegna. Tanto, che io dubito fino, che ci bisognerà ancora di venire a qualche ulteriore e più speciale provvedimento. Intanto, e per ora, abbiamo voluto incominciare col mettere le condizioni più necessarie onde avviarci a questi importantissimi lavori, lasciando che nel domani l'esperienza ci possa meglio consigliare. E perciò quando ci risulti che un modulo di acqua assicurati per la Sicilia, ad esempio, quelle utilità relative che più vaste e abbondevoli irrigazioni facciano altrove conseguire, io sono persuaso che il Ministero terrà conto comunque della impresa, non potendo non essere continuamente

guidato dal prevalente concetto del generale vantaggio.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Ho chiesto la parola, semplicemente per ringraziare l'onorevole Ministro delle cortesie e confortanti sue risposte, e dichiaro che dopo queste spiegazioni, con entusiasmo no, ma nemmeno con malincuore, darò il mio voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola, pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 11.

Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati sentito del pari il Consiglio superiore d'Agricoltura.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il concorso dello Stato non può essere concesso, se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:

1° che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra, e destinata a scopo d'irrigazione, sia in quantità non minore di moduli uno (litri 100 al minuto secondo);

2° che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 13.

Il concorso dello Stato verrà dato mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'art. 10, entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenere il concorso.

Il concorso dei comuni e delle provincie, verrà dato pure a fondo-perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

(Approvato).

## Art. 14.

Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30.

Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi eguali.

Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al n. 2 dell'art. 12, non potrà essere maggiore del tre d'interesse per ogni cento lire di capitale, speso per eseguire le opere di prima categoria; e del due per cento per quelle di seconda categoria.

Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo.

Il concorso annuo complessivo però, dello Stato, dei comuni e delle provincie, non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

(Approvato).

## Art. 15.

Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori ai moduli trenta.

Sono di seconda categoria le derivazioni superiori ai moduli uno.

(Approvato).

## Art. 16.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del Consorzio, e gli atti successivi, che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione, di cui agli articoli antecedenti, nei quali atti s'intendono compresi quelli di acquisto d'acqua per irrigazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto si rimanderà ad altra seduta. Intanto prego il Senato di attendere un momento.

L'art. 3 del nuovo regolamento del Senato dice:

« All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente chiama i sei più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori, il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di sei Segretari definitivi, e poscia di due Questori ».

Questa riforma del regolamento, come i signori Senatori ricordano, è avvenuta nel corso della prima parte della Sessione, dopo che nella prima adunanza della stessa Sessione, a termini dell'antico regolamento, sono stati nominati, come al solito, quattro Segretari. Ora sta a vedersi se la innovazione avvenuta per la riforma del Regolamento debba aver luogo attualmente o debba invece essere rinviata alla prima adunanza della nuova Sessione.

Su questo punto io mi credo in debito di interrogare il Senato, perchè non è a me che spetti od incomba d'interpretare il nuovo regolamento. Interrogo quindi il Senato se voglia esprimere oggi stesso la sua opinione su questa bisogna, o se intenda che la sua deliberazione sia inviata ad altro giorno.

Senatore GHIGLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GHIGLIERI. Avendo avuto l'onore di far parte della Commissione per la riforma del Regolamento, io devo dichiarare che non è mai venuto in dubbio alla Commissione che queste riforme dovessero entrare subito in vigore. Questo è consentaneo del resto anche alla natura dei regolamenti, che devono entrare in vigore appena promulgati, salvo sia stabilito nei regolamenti stessi un'altra data da cui debbano andare in esecuzione.

È vero che qui l'articolo dice: « All'apertura della prima Sessione »; ora, se mentre per il passato si faceva la nomina di quattro Segretari, il Senato credette di aumentare il numero di due, quest'aggiunta, io credo, deve essere immediatamente applicata. Quindi io faccio proposta che sia messa all'ordine del giorno la nomina dei Segretari portati dal nuovo Regolamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, io pongo ai voti la proposta del signor Senatore Ghiglieri, il quale è anche stato, se mal non mi appongo, il Presidente della Commissione per la riforma del Regolamento.

Chi intende che nella prossima seduta pubblica del Senato si debba procedere alla nomina

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1883

di due Segretari in aggiunta ai quattro già nominati nella prima adunanza di questa Sessione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procederà quindi a questa nomina nella nuova seduta prossima.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, ed

essendo la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge, approvato oggi per alzata e seduta, stata rimandata ad altro giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).

